

***DISCIPLINARE TECNICO
PER L'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
"ROAD TO QUALITY"***



Redatto da:

Approvato e verificato da:

--	--

INDICE

Art.1 Titolarità del marchio e controlli	pag. 3
Art.2 Finalità	pag. 3
Art.3 Definizioni	pag. 3
Art.4 Controlli	pag. 4
Art.5 Soggetti che potranno richiedere l'uso del marchio collettivo	pag. 4
Art.6 Obblighi dei licenziatari	pag. 5
Art.7 Il Comitato di gestione	pag. 6
Art.8 Costi	pag. 7
Art.9 Durata della licenza	pag. 7
Art.10 Recesso ed esclusione	pag. 8
Art.11 Controversie	pag. 8
Art.12 Conformità alle normative di tutela della concorrenza	pag. 8
CARATTERISTICHE E USO E DEL MARCHIO COLLETTIVO "ROAD TO QUALITY"	pag. 9
1. Caratteristiche	pag. 9
2. Uso del marchio	pag. 9
3. La licenza d'uso	pag.10
4. Obblighi dei licenziatari	pag.10
5. Il sistema di controllo	pag.11
6. Le sanzioni	pag.11
7. Responsabilità	pag.11
Allegato 1- DT Generalità ditta sementiera / azienda vivaistica aderente al Marchio	pag.12

Il presente Disciplinare definisce le condizioni e le modalità di licenza d'uso del marchio collettivo "Road to Quality", di proprietà dell'Associazione Italiana Sementi (in seguito ASSOSEMENTI), C.F. 80119770586, partita IVA 03154811206, con sede legale in Bologna, via dell'Industria 33, CAP 40138, nella persona del proprio legale rappresentante, il Presidente pro-tempore Paolo Marchesini.

Art.1. Titolarità del marchio e controlli

ASSOSEMENTI è titolare del marchio collettivo denominato "Road to Quality" e sorveglia sul corretto uso del marchio stesso, avvalendosi per le verifiche di un organismo di controllo terzo ed indipendente. In fase di avvio sarà affidato specifico incarico ad un consulente qualificato esterno, per poi attivare un processo di certificazione realizzato da un Organismo ufficialmente riconosciuto.

Art.2. Finalità

Il marchio collettivo si propone di promuovere e realizzare le seguenti finalità generali:

- l'ottenimento di produzioni orticole di elevata qualità, utilizzando in particolare materiale di propagazione (sementi e piantine) di origine certa e garantita, in modo che le caratteristiche varietali che contraddistinguono tali materiali possano meglio esprimersi durante la coltivazione;
- la garanzia che in ogni punto della filiera produttiva (ditte sementiere, imprese vivaistiche e aziende agricole) sia assicurata la tracciabilità del materiale di propagazione utilizzato, garantendo al produttore finale il pieno mantenimento delle caratteristiche varietali del materiale impiegato, quali, in particolare, l'identità e la purezza;
- la realizzazione di una produzione di qualità delle piante orticole, attraverso l'utilizzazione di materiale di origine certa, sano, prodotto e moltiplicato nel rispetto delle migliori tecniche di selezione e di produzione disponibili, nonché la garanzia, durante le diverse fasi produttive, della trasparenza del percorso tramite l'adozione di un preciso protocollo che consenta di verificare l'origine del materiale utilizzato e la tracciabilità dell'intero processo di produzione della piantina;
- l'istituzione di un tavolo tecnico in grado di rapportarsi con le istituzioni nazionali ed internazionali, gli organismi di ricerca, per favorire studi e ricerche sulle principali problematiche relative alla produzione ed alla commercializzazione di materiale di propagazione (sementi e piantine) delle specie ortive.

Art. 3. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare si intende per:

- **Marchio collettivo:** forma di tutela, a carattere privatistico, avente essenzialmente funzione di garanzia qualitativa per il prodotto cui si riferisce nel rispetto delle caratteristiche di origine, natura e qualità espresse nel relativo regolamento d'uso.
- **Licenziatario:** soggetto autorizzato dal licenziante all'utilizzo del marchio nei termini e nei modi previsti dal contratto di licenza. Ai fini del presente Disciplinare il Licenziante è ASSOSEMENTI ed i Licenziatari sono le ditte sementiere o le aziende vivaistiche come definite all'art. 5.
- **Filiale:** qualsiasi persona, società, società di persone o entità commerciale, che è sotto il controllo di un Licenziatario. In questo contesto, 'controllo' significa la proprietà diretta o indiretta di oltre il cinquanta per cento del capitale di una società, il potere di esercitare più del cinquanta per cento dei diritti di voto in una società, e / o il potere di determinare la politica di una società in modo decisivo.
- **Organismo di controllo:** organizzazione terza di consulenza per la progettazione e l'implementazione di un sistema di rintracciabilità integrato al presente Disciplinare.
- **Organismo di certificazione:** organizzazione legalmente costituita e riconosciuta dall'Autorità governativa nazionale (SINCERT), che certifica la conformità dei sistemi di gestione o dei prodotti/servizi a specifiche

norme di riferimento. Ai fini del presente Disciplinare le norme di riferimento sono le UNI EN ISO 22005:2008.

- **Qualità delle sementi:** insieme delle caratteristiche delle sementi come definite dalla Direttiva del Consiglio 2002/55/CE del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi e ogni altra legge in vigore. I parametri qualitativi considerati riguardano la germinabilità (come definita dalle procedure internazionali ISTA), la purezza (intesa come percentuale di piante di un lotto di semi che soddisfa la descrizione della specie) e la sanità (relativamente alle malattie trasmissibili per seme, secondo le metodologie di analisi definite a livello internazionale dall'ISHI-VEG o, in mancanza di queste, secondo le metodologie di analisi validate da ISTA - International Seed Test Association).

- **Qualità delle piantine:** insieme delle caratteristiche possedute dalle piantine prodotte nel rispetto di quanto riportato nelle Linee guida sulla produzione vivaistica orticola della Regione Emilia-Romagna (determinazione n. 2878 del 9 marzo 2007).

- **Tracciabilità:** capacità di seguire il percorso di un prodotto attraverso fasi specifiche della produzione, trasformazione e distribuzione.

Art.4. Controlli

Il sistema di tracciabilità deve consentire, tramite l'effettuazione di periodici controlli con cadenza almeno annuale, presso tutte le strutture (ditte sementiere ed aziende vivaistiche) che sottoscrivono il presente Disciplinare, di verificare quanto segue:

- l'origine e la qualità del seme utilizzato di tutte le specie orticole fornite al licenziatario del marchio;
- la corrispondenza e l'esatta identificazione del materiale utilizzato nell'ambito del processo produttivo realizzato presso il licenziatario,
- la corretta registrazione delle operazioni e la conservazione della relativa documentazione presso tutti i licenziatari aderenti al Disciplinare.

Al fine di garantire la qualità delle produzioni, il sistema di tracciabilità comprenderà un programma di verifica a campione del materiale di propagazione utilizzato (sementi o piantine).

Il controllo del sistema di tracciabilità verrà realizzato da consulenti esterni terzi ed indipendenti.

In fase di avvio sarà affidato specifico incarico ad un consulente qualificato esterno (Soc. SIMEC Srl), per poi attivare un processo di certificazione realizzato da un Organismo ufficialmente riconosciuto. Il sistema deve essere in grado di assicurare la totale riservatezza dei dati raccolti durante la fase di controllo.

Art. 5 – Soggetti che potranno richiedere l'uso del marchio collettivo

Potranno far richiesta di utilizzo del marchio collettivo "Road to Quality":

- a) le ditte sementiere legalmente riconosciute che commercializzano sementi nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi. I soggetti residenti in Italia dovranno essere in possesso dell'autorizzazione regionale per lo svolgimento dell'attività sementiera di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1096, art. 2, come modificato dal decreto legislativo n. 150/2007 e successive modifiche. I soggetti non residenti in Italia dovranno fornire adeguata documentazione attestante l'abilitazione allo svolgimento dell'attività sementiera rilasciata dal proprio Stato di appartenenza, la cui congruità ai fini applicativi del presente Disciplinare sarà valutata dal Comitato di gestione di cui al successivo art. 7. Le ditte sementiere richiedenti dovranno dimostrare, fornendo adeguata documentazione, di sviluppare direttamente o tramite la propria casa madre o le rispettive filiali attività di ricerca finalizzata alla costituzione di nuove varietà vegetali, attestando la disponibilità di

almeno un breeder a tempo pieno e di un programma di ricerca consolidato, per una o più specie orticole. Dovranno inoltre dimostrare di svolgere, direttamente o tramite figure terze con adeguata professionalità, l'attività di produzione, condizionamento e confezionamento del seme, così come di operare commercialmente nel mercato orticolo professionale, con una gamma nota di prodotti specifici.

- b) le aziende vivaistiche ufficialmente iscritte come 'produttori di piante orticole' nel Registro Ufficiale dei Produttori (R.U.P.) tenuto dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, art. 19, ovvero le aziende vivaistiche che, in riferimento al DM 12 novembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2010, allegato 1, abbiano ottenuto l'iscrizione ai fini della produzione di piante, relativamente alla categoria di materiale considerato (piantine ortive e relativi materiali di moltiplicazione).

I suddetti soggetti, condividendo le finalità del presente Disciplinare, s'impegnano a rispettare le obbligazioni previste dal medesimo e a soggiacere ai controlli e al potere di sanzione ivi stabilito. La sottoscrizione del presente Disciplinare da parte dei licenziatari è subordinata alla presentazione di apposita domanda da indirizzare, entro il 31 gennaio dell'anno in cui il richiedente intende aderire al Disciplinare, ad ASSOSEMENTI, come da fac-simile riportato in allegato 1. Sull'accoglimento delle domande presentate delibererà ASSOSEMENTI, sentito il parere del Comitato di gestione di cui al successivo art. 7.

La licenza di marchio collettivo non è cedibile a terzi da parte dei licenziatari, fatta eccezione per i rapporti regolati fra casa madre e proprie filiali.

Art. 6 – Obblighi dei licenziatari

6.1) Tutti coloro ai quali verrà concesso in licenza il marchio collettivo si obbligano a:

- a) rispettare le disposizioni del presente Disciplinare, contribuendo a sostenerne i relativi costi secondo le modalità che verranno individuate, sentito il parere del Comitato di gestione di cui all'art. 7;
- b) attenersi alle disposizioni previste dal sistema di tracciabilità e di certificazione che verrà individuato e alle relative prescrizioni riportate nel manuale di rintracciabilità (MR) e nelle linee tecniche di rintracciabilità (LR) che sono parte integrante del presente Disciplinare tecnico (DT), concedendo l'accesso, previo opportuno preavviso, alle proprie strutture da parte del personale (consulente o ente certificatore) incaricato del controllo del sistema di tracciabilità/certificazione in questione;
- c) utilizzare il marchio identificativo del processo nel rispetto delle indicazioni riportate nel rispettivo regolamento nonché nel presente Disciplinare, evitando ogni uso scorretto o ingannevole del marchio stesso che ne snaturi le caratteristiche, le finalità e la fama;
- d) individuare nell'ambito della propria struttura in Italia:
 - un responsabile di riferimento per l'applicazione delle disposizioni del presente Disciplinare
 - un responsabile di qualità per l'organizzazione e la gestione del sistema di tracciabilità.

I nominativi di tali responsabili devono essere comunicati ad ASSOSEMENTI all'atto della sottoscrizione del Disciplinare ed in caso di successiva variazione;

- e) diffondere i contenuti del presente Disciplinare per promuoverne i principi e favorire l'adesione anche da parte di terzi.

6.2) Le ditte sementiere licenziatrici si impegnano inoltre a:

- a) produrre e commercializzare le proprie sementi nel rispetto delle leggi e regolamenti che disciplinano la commercializzazione delle sementi di ortaggi nella Comunità Europea (ad oggi, direttiva 2002/55/UE e successive modifiche), nonché delle disposizioni adottate in ogni Paese UE (in Italia, legge 20 aprile 1976 n. 195 e D.P.R. 8 ottobre 1973 n. 1065 e successive loro modificazioni) in recepimento delle stesse norme comunitarie;
- b) attivare presso la propria struttura o, tramite specifici accordi, presso centri/laboratori terzi accreditati, un sistema di controllo della qualità delle sementi commercializzate nell'ambito della presente convenzione;
- c) nei casi in cui ne venga fatto esplicito riferimento nei singoli accordi commerciali convenuti fra le parti a cessione di sementi 'di precisione', a rispettare i parametri relativi alle specifiche di prodotto identificati in ambito ESA – European Seed Association per tali tipologie di sementi, di cui al documento *ESA 08.0858.9 del 8/11/2012*;

6.3) Le aziende vivaistiche licenziatarie aderenti al presente Disciplinare si impegnano inoltre a:

- a) produrre e commercializzare il proprio materiale di propagazione (piantine) nel rispetto delle norme contenute nella direttiva 2008/72/CE e successive modifiche, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle specie ortive, nonché delle disposizioni adottate in Italia in attuazione della stessa (D.lgs. 7 luglio 2011, n. 124, e relativi decreti applicativi);
- b) comunicare ad ASSOSEMENTI la consistenza delle proprie strutture produttive (centro aziendale, appezzamenti, serre). Le eventuali variazioni di tali disponibilità devono essere tempestivamente comunicate ad ASSOSEMENTI.

6.4) Nell'ambito del presente disciplinare tutti i licenziatari (ditte sementiere ed aziende vivaistiche), limitatamente alle situazioni di rispettiva competenza, assicurano reciprocamente la propria disponibilità a collaborare fattivamente nei casi di contestazioni da parte di soggetti terzi onde favorire la loro rapida risoluzione.

I licenziatari si impegnano a definire e dotare la propria struttura di un processo documentato di tracciabilità completa ed esaustiva.

Art. 7 – Il Comitato di gestione

Allo scopo di esercitare una funzione di monitoraggio e di coordinamento per l'utilizzazione del marchio è istituito un Comitato di gestione con funzioni consultive con l'incarico di esprimere pareri in merito:

- a) all'eventuale aggiornamento del presente Disciplinare;
- b) alla concessione del diritto all'uso del marchio collettivo, nonché all'istituzione, gestione ed aggiornamento del relativo elenco dei licenziatari;
- c) alla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel presente Disciplinare, proponendo - laddove necessario - provvedimenti disciplinari a carico degli interessati che vanno dal semplice richiamo, alla sospensione dell'autorizzazione all'uso del marchio nei casi di gravi o ripetute inadempienze, anche tenendo conto di eventuali segnalazioni fornite dagli incaricati al controllo del sistema di tracciabilità (consulente o ente di certificazione), fino alla revoca della licenza di marchio;
- d) all'accoglimento di eventuali nuove adesioni sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti con la domanda di adesione. Se ritenuto necessario, è facoltà del Comitato richiedere, tramite ASSOSEMENTI, ulteriori informazioni o documentazione agli interessati a supporto della loro domanda di adesione;

- e) alla definizione dei costi di funzionamento del presente Disciplinare e sulle modalità di ripartizione degli stessi fra i soggetti aderenti, compresi i costi relativi al sistema di controllo. In ogni caso, i costi applicati dovranno essere ragionevoli e tali da non risultare escludenti;
- f) alla ricomposizione di eventuali controversie che dovessero insorgere fra le parti sottoscrittrici del Disciplinare.

ASSOSEMENTI si impegna a recepire i pareri espressi dal Comitato di gestione relativamente alla ordinaria gestione operativa del Disciplinare, facendo salve le situazioni che dovessero prefigurarsi contrarie alle finalità ed alle disposizioni del Disciplinare medesimo e alle norme vigenti, per le quali delibererà in piena autonomia nel rispetto dei dettami del proprio Statuto sociale.

Il Comitato di gestione è composto da:

- un rappresentante di ASSOSEMENTI, in qualità di titolare del marchio collettivo 'Road to Quality', con funzioni di coordinatore, senza diritto di voto,
- tre membri in rappresentanza delle ditte sementiere ,
- tre membri in rappresentanza delle aziende vivaistiche.

In occasione della propria riunione di insediamento, il Comitato di gestione eleggerà il proprio Presidente. Ogni membro avrà diritto ad un voto. Il Comitato delibererà all'unanimità meno un voto dei presenti. Le riunioni del Comitato di gestione sono valide con la presenza almeno della metà più uno dei propri membri.

Il Comitato di gestione si riunirà ogni qualvolta la gestione del sistema di tracciabilità lo richieda, ovvero su richiesta motivata di una delle parti e comunque almeno due volte l'anno: entro febbraio, per la verifica, fra l'altro, delle adesioni alla convenzione, ed entro novembre.

Il Comitato di gestione rimarrà in carica tre anni ed i componenti potranno essere rieletti. L'elezione del Comitato avverrà in occasione della riunione generale degli aderenti che si terrà almeno una volta all'anno. Per le deliberazioni ogni aderente ha diritto ad un voto e può essere portatore fino a due deleghe per iscritto. Possono esercitare il proprio diritto di voto, direttamente o tramite delega ad altro aderente, i soggetti che non abbiano pendenze di tipo amministrativo o si trovino sospesi.

La gestione operativa del Disciplinare è affidata ad ASSOSEMENTI i cui rappresentanti partecipano di diritto a tutti gli incontri ed adunanze relativi alla gestione operativa del Disciplinare.

Art. 8 – Costi

I costi e le spese derivanti dall'applicazione del presente Disciplinare saranno sostenuti dalle parti aderenti secondo le modalità di ripartizione che verranno adottate da Assosementi su proposta del Comitato di gestione. Eventuali costi specifici legati ad iniziative imputabili ad una singola parte saranno sostenuti dalla parte medesima. Spetta al Comitato di gestione definire un bilancio annuale relativo all'attuazione della presente convenzione ed individuare le possibili formule di finanziamento, con le modalità di ripartizione dei costi fra i soggetti aderenti.

Art. 9 – Durata della licenza

La licenza di marchio collettivo ha durata di 3 (tre) anni a far tempo dalla data di concessione della stessa. Allo scadere di tale periodo e qualora siano stati rispettati dalle parti gli obblighi e gli impegni più sopra specificati, la licenza s'intenderà tacitamente rinnovata per un uguale periodo di tempo (tre

anni) e, successivamente, per ulteriori periodi di durata annuale, salvo disdetta esplicita di una delle parti, comunicata nel rispetto di quanto indicato al successivo art. 10.

Art. 10 – Recesso ed esclusione

Il licenziatario che voglia rinunciare all'uso del marchio collettivo potrà inviare la relativa comunicazione ad ASSOSEMENTI, a mezzo raccomandata, almeno sei mesi prima della naturale scadenza della licenza.

In caso di gravi inadempienze agli obblighi posti a carico dei licenziatari dal presente Disciplinare, ASSOSEMENTI, sentito il parere del Comitato di gestione di cui all'art. 7, potrà deliberare la revoca della licenza e trasmettere la relativa comunicazione al licenziatario via raccomandata AR. In tal caso il licenziatario sarà tenuto a cessare con effetto immediato ogni utilizzo del marchio collettivo, ivi compresa, ma non solo, l'eliminazione dello stesso da cataloghi, pubblicità, sito internet, carta intestata ecc.

Le decisioni di revoca della licenza a carico di un licenziatario non saranno oggetto di specifica comunicazione tra gli aderenti. Ogni singolo aderente resta in ogni caso libero di tenere rapporti commerciali sia operatori aderenti o non al presente Disciplinare.

La perdita dei requisiti di cui all'Art. 5 comporterà l'automatica esclusione del licenziatario dal Disciplinare.

Art. 11 – Controversie

Le eventuali controversie attinenti all'interpretazione ed esecuzione del presente Disciplinare, o comunque alla stessa attinenti, comprese quelle concernenti la sua validità, che non possano essere risolte tra le parti in via amichevole entro 60 (sessanta) giorni dal loro insorgere, saranno deferite ad un arbitro unico da nominarsi in conformità con il regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Bologna, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione. L'arbitro deciderà secondo equità in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno, in conformità con il predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin da ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.

Solo per le controversie non compromettibili in arbitrato, sarà esclusivamente competente il foro di Bologna.

Art. 12 – Conformità alle normative di tutela della concorrenza

L'applicazione e l'interpretazione del presente Disciplinare avviene nel rispetto delle normative europea (articoli 101 e 102 TFUE) ed italiana (legge 287/90) poste a tutela della concorrenza e conformemente alle Linee direttrici della Commissione europea sull'applicabilità dell'articolo 1010 TFUE agli accordi di cooperazione orizzontale (G.U. C 11 del 14/01/2011 e loro eventuali modificazioni)

In particolare, la sottoscrizione del presente Disciplinare non implica l'obbligo di:

- utilizzare il marchio 'Road to quality',
- sottoporre allo stesso l'intera produzione delle aziende coinvolte ovvero obblighi di fornitura e/o di approvvigionamento esclusivi,
- condividere tra gli aderenti informazioni riservate o sensibili acquisite durante gli audit od ogni altro processo realizzato in applicazione del Disciplinare,
- adottare condotte suscettibili di restringere la quantità dei prodotti nel mercato o avere effetti escludenti dal mercato per i terzi, ancorché motivate dalla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

CARATTERISTICHE E USO E DEL MARCHIO COLLETTIVO “ROAD TO QUALITY”**1. Caratteristiche**

Il marchio è rappresentato da un disegno stilizzato (vedi esempio riportato) composto dalla scritta “Road to quality” racchiusa in un rettangolo a sfondo verde e da un germoglio a tre foglie, sempre di colore verde, che origina dall’interno della lettera ‘Q’, iniziale della parola ‘Quality’. Parte del fusto del germoglio si trova racchiusa nel rettangolo verde di sfondo, mentre la restante parte, sino alla prima intersezione delle foglie e tutto il resto del germoglio si trovano esterne al rettangolo di sfondo verde e sono su sfondo bianco.

La scritta “Road to quality” è così composta:

- ‘road to’, di colore bianco, riportata superiormente alla parola “Quality” all’interno del rettangolo verde di sfondo. Il carattere utilizzato è ‘berthold akzidenz grotesk’, in corsivo;
- ‘Quality’, di colore nero, riportata inferiormente alle parole ‘road to’ sempre all’interno del rettangolo verde di sfondo. Il carattere utilizzato è ‘berthold akzidenz grotesk’, in neretto maiuscolo. La lettera ‘Q’ iniziale è di dimensioni maggiori tali da essere pari alla somma delle altre due scritte sovrapposte; dall’interno della lettera ‘Q’, rappresentato in modo da ricordare la forma di un ‘seme’, origina il germoglio di cui sopra.



Il marchio è stato registrato per contraddistinguere i prodotti ed i servizi sotto riportati in base alla Classificazione di Nizza:

- *prodotti di cui alla classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, orticoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.*
- *servizi di cui alla classe 44 - Servizi medici; servizi veterinari; cure d’igiene e di bellezza per l’uomo o per gli animali; servizi di agricoltura, orticoltura e silvicoltura.*

2. Usò del marchio

Previa autorizzazione di ASSOSEMENTI, il marchio ‘Road to quality’ viene concesso in licenza d’uso ai soggetti che ne faranno richiesta e che dimostreranno di possedere i requisiti specificati all’art. 5 del “Disciplinare per l’uso collettivo del marchio ‘Road to quality’” di cui il presente allegato è parte integrante.

Sul possesso dei requisiti richiesti delibera ASSOSEMENTI sentito il parere del Comitato di gestione di cui all'art. 7 dello stesso "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'".

Nel rispetto di quanto riportato all'art. 6.1, lettera c), del citato "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'", i licenziatari del marchio 'Road to quality' possono utilizzare il marchio medesimo in abbinamento ai rispettivi loghi per le attività di comunicazione e di promozione quali:

- riproduzione su carta intestata, fatture o altre tipologie di documenti amministrativi (documento di trasporto ecc....),
- sito internet,
- cataloghi, listini,
- pubblicazioni,
- materiale promozionale o pubblicitario,
- materiale di confezionamento (buste, barattoli, etichette, plateau ecc...) dei prodotti identificati dal marchio.

In ogni caso il marchio 'Road to quality' non potrà essere utilizzato quale segno distintivo prevalente rispetto ai loghi o ai marchi di impresa per i prodotti o i servizi ai quali verrà abbinato. Del pari, il marchio 'Road to quality' non potrà essere utilizzato insieme ad altri marchi, icone e sponsor estranei al licenziatario.

3. La licenza d'uso

La licenza d'uso del marchio 'Road to quality' viene concessa ai sensi dell'articolo 2570 del Codice Civile ai soggetti indicati all'art. 5 del "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'".

La durata di tale licenza è specificata all'art. 9 dello stesso "Disciplinare".

La licenza d'uso deve specificare i prodotti e i servizi di cui al precedente punto per i quali l'uso del marchio viene concesso.

I licenziatari possono utilizzare il marchio 'Road to quality' solo per i prodotti ed i servizi specificati nella licenza d'uso.

L'uso del marchio non è trasferibile, ad esclusione dei possibili rapporti di affiliazione (casa madre / filiale italiana).

4. Obblighi dei licenziatari

I licenziatari possono utilizzare il marchio 'Road to quality' nei limiti indicati dalla licenza d'uso e debbono altresì mantenere gli impegni sottoscritti in fase di adesione al "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'", nonché evitare i comportamenti potenzialmente lesivi dell'immagine del marchio quali:

- la frode,
- la pubblicità ingannevole,
- il mancato rispetto delle modalità fissate per l'uso del marchio in fase commerciale,
- le false dichiarazioni o le false documentazioni predisposte nell'ambito dell'attività di controllo,
- l'uso del marchio per prodotti diversi da quelli previsti dal presente 'Disciplinare'.

L'uso del marchio in pubblicità deve avvenire in modo consono al prestigio del quale esso gode e comunque in modo tale da non ledere il suo valore e gli interessi di ASSOSEMENTI e degli altri licenziatari. Su richiesta di ASSOSEMENTI, ciascun licenziatario si impegna ad inviare copia delle iniziative pubblicitarie effettuate contenenti il marchio.

L'utilizzo del marchio da parte del licenziatario vale quale prova d'uso, ai sensi delle disposizioni in materia di conservazione del marchio e si intende, a questo fine, a favore del titolare del marchio (ASSOSEMENTI). Ciascun licenziatario è quindi tenuto a fornire periodicamente ad ASSOSEMENTI o al soggetto da essa incaricato, e richiesta della medesima, l'elenco dei Paesi nei quali ha commercializzato il prodotto contraddistinto dal marchio e documentazione utile a prova di detta commercializzazione.

I licenziatari sono tenuti ad utilizzare il marchio senza modificare i colori, il testo, la forma e le proporzioni fra le varie parti del marchio stesso.

Ogni licenziatario non sarà ritenuto responsabile dell'uso non corretto del marchio fatto da altri licenziatari.

5. Il sistema di controllo

Il controllo del possesso dei requisiti prescritti dal presente "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'" da parte del licenziatario compete ad ASSOSEMENTI, sia all'atto della concessione della licenza, che periodicamente per la verifica del mantenimento dei requisiti.

ASSOSEMENTI ha facoltà di svolgere direttamente o tramite soggetti terzi incaricati, controlli nei luoghi di produzione, di lavorazione, di trasformazione e di commercializzazione dei beni ovvero di prestazioni dei servizi oggetto della concessione d'uso del marchio.

I soggetti che effettuano le verifiche ne verbalizzano l'esito. Qualora rilevino usi del marchio 'Road to quality' non autorizzati o ritenuti in violazione delle disposizioni del "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'" ne danno immediata informazione ad ASSOSEMENTI.

6. Le sanzioni

ASSOSEMENTI, sentito il Comitato di gestione e valutati i rilievi riportati nei verbali di accertamento, può deliberare provvedimenti nei confronti del licenziatario coinvolto ai sensi di quanto riportato nell'art. 10 del "Disciplinare per l'uso collettivo del marchio 'Road to quality'".

7. Responsabilità

ASSOSEMENTI, nei limiti inderogabili di legge, è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni o altre responsabilità nei confronti dei licenziatari per cause di:

- mancato rilascio, nullità, invalidità, ritiro o altra fattispecie modificativa o estintiva dei diritti di marchio,
- violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del marchio.

Il licenziatario assume ogni responsabilità per i propri prodotti contrassegnati dal marchio, compresa, a titolo esemplificativo, quella relativa alla loro fabbricazione, marcatura, etichettatura, uso, promozione, distribuzione, vendita e conformità alle norme di legge in vigore, e si impegna pertanto a manlevare e a tenere ASSOSEMENTI indenne da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il licenziatario è inoltre impegnato a manlevare ed a tenere ASSOSEMENTI indenne da qualsiasi responsabilità nei confronti degli acquirenti dei propri prodotti contrassegnati dal marchio e di eventuali altri aventi causa del licenziatario stesso derivante dalla violazione di diritti anteriori di marchio o di altri diritti di terzi in conseguenza dell'uso del marchio.

Allegato 1- DT**Generalità ditta sementiera / azienda vivaistica aderente al Marchio "Road to Quality"**

La sottoscritta ditta sementiera / azienda vivaistica (*barrare il caso che **non** ricorre*)

Ragione sociale: _____

Sede legale: Via/piazza _____ n° _____

CAP _____ Località _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ @mail _____

C.F. _____ Partita IVA _____

Rappresentante legale:

Nome e cognome _____

Luogo di nascita _____ Prov. _____ Data di nascita __/__/____

Sede operativa: (*da indicare solo se differente dalla sede legale*)

Via/piazza _____ n° _____

CAP _____ Località _____ Prov. _____

Tel. _____ Fax _____ @mail _____

C.F. _____ Partita IVA _____

dichiara di aver preso atto di quanto riportato nel testo e nei relativi allegati del presente

Disciplinare per l'uso del marchio collettivo 'Road to quality'

del quale il presente foglio costituisce parte integrante.

Condividendone i contenuti e le finalità, dichiara di aderire al presente disciplinare e di impegnarsi a rispettarne le relative disposizioni nell'ambito degli obblighi da esso derivanti.

_____, li __/__/____

(Timbro e firma)



MANUALE DI RINTRACCIABILITA'

"ROAD TO QUALITY"

MR – rev. 4 del 13 dicembre 2014

***MANUALE DI RINTRACCIABILITA'
PROGETTO "ROAD TO QUALITY"***

Redatto da:

Approvato e verificato da:

INDICE

PREMESSA

1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2 - TERMINI E DEFINIZIONI

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

4 - DESCRIZIONE DELLA FILIERA

4.1 Coordinatore della filiera

4.2 Organizzazioni

4.3 Unità minima rintracciabile (UMR)

4.4 Estensione ed elementi

5 - PROCESSI PRODUTTIVI

6 - COMPITI E RESPONSABILITA'

7 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE

8 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI PER LA RINTRACCIABILITA'

9 - RINTRACCIABILITA': IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE VEGETALE DALL'INTRODUZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

9.1 DEFINIZIONI

9.2 SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

9.2.1 Rintracciabilità interna

9.2.2 Rintracciabilità esterna

10 - INDICATORI DI PRESTAZIONE CHIAVE

11 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

11.1 AZIONI CORRETTIVE

11.2 AZIONI PREVENTIVE

11.3 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE NC-AC-AP

12 - VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

13 - RIESAME DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

PREMESSA

Il sistema di rintracciabilità comprende i seguenti documenti:

- “Disciplinare tecnico per l’uso del marchio collettivo ‘Road to Quality’” denominato DT e allegati
- “Manuale di Rintracciabilità” denominato MR (redatto secondo la Norma UNI EN ISO 22005:2008) e allegati
- “Linee Tecniche di rintracciabilità” denominate LR.

Per l’elenco completo della documentazione del sistema si rimanda all’allegato 6 MR “Elenco della Documentazione”.

Per la definizione del suddetto Manuale e di tutta la documentazione annessa, ASSOSEMENTI si è avvalsa della consulenza della ditta SIMEC Srl.

Il “Manuale di rintracciabilità” e le “Linee Tecniche di rintracciabilità”, cui si rinvia per ogni dettaglio, definiscono le procedure di gestione, le modalità di verifica, nonché i parametri tecnici del processo di rintracciabilità.

In particolare, il progetto deve garantire la tracciabilità e la rintracciabilità di ogni lotto di prodotto finito (sementi o piantine) lungo il processo produttivo tramite la definizione di procedure di rintracciabilità interne ed esterne a ciascuna struttura aderente al progetto, laddove per:

- **rintracciabilità interna** si intende la capacità della struttura di identificare e controllare le materie prime all’arrivo e durante il processo produttivo,
- **rintracciabilità esterna** si intende la capacità di identificare prontamente ogni fornitore della materia prima ed ogni destinatario del prodotto.

L’azione di controllo realizzata dal consulente interno e/o dall’Ente certificatore ufficiale, oltre ad accertare la sussistenza e l’adeguatezza delle strutture e l’efficienza in termini di tracciabilità dell’organizzazione interna, dovrà in particolare appurare la conformità del processo di rintracciabilità attraverso la verifica della documentazione aziendale relativa a:

a) per la fase di rintracciabilità interna:

- ordine del cliente (con indicazione della varietà richiesta e della quantità)
- documento interno di attribuzione del numero di lotto (originato manualmente o tramite processo informatizzato)
- fattura di vendita (con indicazione del numero progressivo, della data di emissione, della denominazione varietale del prodotto ceduto, della relativa quantità, nonché del numero del lotto del seme o della piantina)

b) per la fase di rintracciabilità esterna:

- la registrazione dei fornitori (con verifica per ogni materia prima del documento di accompagnamento, tenuto in forma cartacea o digitale, che dovrà specificare oltre la natura del materiale, la ragione sociale del fornitore, la quantità di prodotto ricevuto e la data di consegna)
- la registrazione dei clienti (con verifica dei documenti, tenuti in forma cartacea o digitale, in grado di consentire una completa identificazione dei clienti – ragione sociale, quantità e codice identificativo del lotto, data di consegna – cui è stato fornito un determinato lotto)
- l’etichettatura del prodotto, effettuata nel rispetto delle vigenti norme di legge. Può essere prevista l’apposizione del logo ‘Road to Quality’.

La verifica del sistema di rintracciabilità prevede l’effettuazione periodiche di prove di rintracciabilità e di bilanci di massa.

L'adozione del Disciplinare Tecnico "Road to quality" e del Manuale di Rintracciabilità nascono allo scopo di organizzare le produzioni orticole di qualità (sementi e piantine) attraverso l'adozione di un sistema di tracciabilità del materiale impiegato lungo tutta la filiera produttiva: dal seme sino al prodotto finito. Nella sua applicazione iniziale il presente Manuale si limiterà a considerare unicamente le fasi di produzione del seme e della piantina, riservando ad evoluzioni successive il coinvolgimento di altre situazioni produttive della filiera (azienda agricola, industria di trasformazione, distributore). In tal caso il Disciplinare e il presente Manuale dovranno subire le necessarie modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto riportato qui di seguito fa pertanto riferimento unicamente alle fasi 'sementiera' e 'vivaistica' della filiera produttiva orticola.

L'adesione al progetto "Road to Quality" avviene tramite la compilazione dell'Allegato 5 – MR Accordo di filiera, da parte delle varie organizzazioni della filiera e l'applicazione delle buone pratiche di utilizzo del materiale di propagazione delle specie orticole che esso comporta rappresenta una novità per la filiera orticola italiana, nonché il primo passo verso una collaborazione stabile e strutturata a livello nazionale tra le aziende sementiere orticole e le aziende vivaistiche, basata sulla condivisione di obiettivi qualificanti quali la tracciabilità del materiale di propagazione lungo tutto il processo produttivo e la qualità del materiale di propagazione impiegato.

La consapevolezza dell'importanza della qualità del materiale di propagazione utilizzato sull'esito del processo produttivo e l'esigenza di costruire un sistema di controllo del flusso delle informazioni originate durante il processo produttivo integrato fra i diversi attori della filiera, hanno indotto ASSOSEMENTI a definire uno specifico strumento operativo da rendere disponibile a tutti gli operatori interessati. Tale strumento è rappresentato dal Disciplinare 'Road to quality' basato su un processo di certificazione volontaria di filiera secondo la norma UNI EN ISO 22005:2008, che verifica ed attesta l'origine e la qualità del materiale di propagazione commercializzato.

OBIETTIVI DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

Gli obiettivi del sistema di rintracciabilità sono i seguenti:

- rendere noto e documentato il flusso delle sementi attestandone l'origine e la qualità;
- individuare e gestire i punti critici di controllo all'interno della filiera al fine di migliorare la sicura identificazione e l'isolamento di un eventuale "fattore" di rischio;
- controllare maggiormente le relazioni tra i processi al fine di prevenire eventuali non conformità e programmare le attività di gestione delle stesse;

- utilizzare strumenti informatizzati e opportuni elementi di codifica per identificare il materiale e reperire più velocemente le informazioni, sia per migliorare le scelte durante specifiche attività produttive, sia per agevolare il controllo dei punti critici;

In caso di contestazioni o di Non Conformità, le organizzazioni coinvolte sono impegnate a fornire tutte le informazioni necessarie relative alla non conformità stessa e al relativo trattamento.

PROCESSO DOCUMENTALE: ADESIONE AL PROGETTO “ROAD TO QUALITY”

- 1) COMPILAZIONE E FIRMA ALLEGATO 5 – MR ACCORDO DI FILIERA: adesione al progetto “Road to Quality” e impegno nell’applicare quanto descritto nel sistema di rintracciabilità.
- 2) COMPILAZIONE E FIRMA ALLEGATO 1 – DT: accettazione del Disciplinare Tecnico per l’uso del marchio collettivo “Road to Quality”.
- 3) COMPILAZIONE ALLEGATO 1 – MR FLUSSO ATTIVITA’ AZIENDE VIVAISTICHE O ALLEGATO 2 – MR FLUSSO ATTIVITA’ AZIENDE SEMENTIERE: a seconda della tipologia di azienda, indicando i documenti di rintracciabilità interna utilizzati e le figure responsabili.
- 4) UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA’: allegato 3 – MR o allegato 4 – MR, allegato 7 – MR, allegato 8 – MR.

1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le normative vigenti, sia nel settore sementiero sia in quello vivaistico, disciplinano puntualmente le modalità di identificazione del materiale di propagazione (semente o piantina). Tali norme non includono invece le modalità di interscambio delle informazioni raccolte fra i diversi settori produttivi ai fini della tracciabilità e della rintracciabilità del materiale lungo la filiera.

Scopo del presente manuale è pertanto quello di illustrare il sistema di rintracciabilità per la PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETALE (SEMENTI E PIANTE DA ORTO) con riferimento alla norma UNI EN ISO 22005:2008 per la filiera di seguito specificata descrivendo tutti i passaggi/flussi dei materiali in modo da garantire la rintracciabilità in ogni fase del processo.

Il sistema di rintracciabilità intende inoltre rappresentare lo strumento base ai fini della certificazione da parte di un Organismo indipendente in grado di validare il processo. Ai fini di tale certificazione sarà consentito l'accesso ai siti produttivi, ai processi, ai documenti oggetto di verifica ispettiva da parte dell'Organismo di certificazione come previsto dal Regolamento di Certificazione dell'Organismo di certificazione prescelto.

Il campo di applicazione del presente Disciplinare riguarda la rintracciabilità dei 'MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE VEGETALE (SEMENTI E PIANTE DA ORTO) nelle fasi conservazione, stoccaggio e vendita presso le aziende sementiere e nelle fasi di vivaio presso le aziende vivaistiche che vi aderiranno.

Il MR poggia sui seguenti quattro punti fondamentali:

- 1) Rintracciabilità delle produzioni: il seme, frutto della ricerca, è alla base di ogni produzione vegetale. Attraverso la denominazione varietale ed il lotto di provenienza, il suo flusso lungo la filiera produttiva può essere tracciato.
- 2) Seme di qualità: la buona qualità del seme è il risultato di diverse componenti che debbono essere controllate e garantite in ogni fase di produzione del seme stesso. L'azienda sementiera deve essere in grado di verificare ed assicurare attraverso meccanismi di verifica interni o esterni alla propria struttura l'origine e la qualità del seme e deve essere in grado di attuare idonee tecniche di conservazione del seme al fine di garantire la qualità del materiale prodotto. Ai fini del presente Manuale, la "qualità del seme" si estrinseca tramite tre parametri fondamentali:
 - a) **SANITA' DEL SEME**:
E' necessario prestare la massima attenzione al controllo della sanità delle sementi per impiegare materiale sano. L'applicazione di idonei protocolli di produzione permette di mantenere monitorata la sanità dei lotti delle sementi.

b) GERMINABILITA' DEL SEME:

Il valore minimo di germinabilità del seme è quello stabilito dalle normative vigenti (in Italia, legge n. 195/76 e D.P.R. 1065/73 per le sementi ortive standard), ovvero quello garantito dal produttore per le altre sementi (categoria commerciale orticola). Qualora vi venga fatto esplicito riferimento, i parametri minimi di riferimento sono quelli riportati nel documento ESA n. 11.0086.1IT del 19/01/2011 e successive modifiche, parte integrante del Disciplinare 'Road to quality'). I metodi ufficiali per la determinazione della germinabilità del seme in Italia sono specificati nel DM 22 dicembre 1992.

c) PUREZZA FISICA:

Intesa come percentuale di semi puri (ad esclusione quindi dei semi estranei e delle impurità) appartenenti alla specie considerata. I metodi ufficiali per la determinazione della purezza fisica del seme sono quelli definiti dall'ISTA, in Italia ripresi con il DM 22 dicembre 1992.

- 3) Tutela varietale: ogni attore della filiera a propria discrezione e nell'ambito della propria struttura si impegna ad operare affinché la tutela delle varietà sia effettiva, con lo scopo di salvaguardare il futuro delle nuove varietà, garantire le risorse finanziarie per supportare l'attività di ricerca e assicurare la disponibilità di varietà innovative.

Per mantenere la competitività delle produzioni ed operare in un mercato "garantito" e non esposto alle riproduzioni illegali di semi e di piante, è necessario tutelare le nuove varietà prodotte, unico strumento in grado di supportare la ricerca e favorire la diffusione delle innovazioni;

- 4) Ricerca genetica: l'attività di ricerca e sviluppo è finalizzata alla costituzione di nuove varietà ed è la base di tutte le innovazioni, dello sviluppo e della capacità competitiva della filiera produttiva. Punto di partenza per il miglioramento delle produzioni orticole è la ricerca sementiera, anello iniziale della filiera orticola.

2 - TERMINI E DEFINIZIONI

Definizioni dal **Reg. CE 178/2002**:

- **Rintracciabilità:** possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione;
- **Fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione:** qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa fino al magazzinaggio, al trasporto, alla vendita o erogazione al consumatore finale inclusi e, ove pertinente, l'importazione, la produzione, la lavorazione, il magazzinaggio, il trasporto, la distribuzione, la vendita e l'erogazione dei mangimi;
- **Produzione primaria:** tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici;
- **Consumatore finale:** consumatore finale di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare.

Definizioni dalla norma **UNI EN ISO 22005:2008**.

- **Prodotto:** risultato di un processo.
- **Processo:** insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in entrata in elementi in uscita.
- **Lotto:** insieme di unità di un prodotto che sono state prodotte e/o trasformate o confezionate in circostanze simili.
- **Identificazione del lotto:** processo di assegnazione di un codice unico a un lotto.
- **Localizzazione:** luogo di produzione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio e manipolazione dalla produzione primaria al consumo.
- **Tracciabilità:** capacità di seguire il percorso di un alimento o un mangime attraverso fasi specifiche della produzione, trasformazione e distribuzione.
- **Filiera alimenti e mangimi:** sequenza delle fasi e delle operazioni coinvolte nella produzione, trasformazione, distribuzione e manipolazione di alimenti e mangimi, dalla produzione primaria al consumo.
- **Flusso dei materiali:** percorso di qualunque materiale nella filiera di alimenti e mangimi.
- **Materiali:** mangimi e alimenti, ingredienti di mangimi e alimenti e materiali di confezionamento.
- **Organizzazione:** Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità e interrelazioni
- **Dati:** Informazioni registrate

- **Sistema di tracciabilità:** insieme di tutti i dati e le operazioni che è in grado di mantenere le informazioni desiderate relative a un prodotto e ai suoi componenti lungo tutta o parte della filiera di produzione e utilizzazione.

Definizioni dal **RT 17 SINCERT**:

- **Profondità:** insieme delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, etc..., coperte dal sistema in modo continuativo
- **Estensione:** insieme dei componenti il prodotto coperto dal sistema in modo continuativo
- **Elementi:** attività/informazioni che il sistema si prefigge di realizzare/ottenere a supporto degli obiettivi
- **Unità Minima Rintracciabile (UMR):** quantità minima omogenea, espressa in peso o volume, per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all'interno del sistema di rintracciabilità (da RT-17, Rev.00 del 26.10.2004). Per le derrate secche stoccate alla rinfusa l'UMR è il quantitativo di prodotto che viene caricato su un autocarro/camion ecc., al momento della commercializzazione, proveniente da un lotto prodotto identificato (n° silos/deposito ecc.)
- **Obiettivi:** risultati/informazioni inerenti l'UMR, che il richiedente la certificazione si prefigge di ottenere/divulgare applicando il sistema di rintracciabilità.
- **Bilanci di Massa:** attività finalizzate alla verifica, mediante comparazione, della compatibilità dei flussi materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità (per la produzione primaria è meglio applicabile il termine "resa produttiva").

Definizioni e termini in uso:

- **"Road to quality":** indica il protocollo definito da ASSOSEMENTI, Associazione Italiana Sementi, finalizzato alla creazione di un percorso di tracciabilità/rintracciabilità di filiera per garantire la qualità dei prodotti di propagazione (sementi e piantine) utilizzati. Il protocollo è rivolto alle aziende sementiere ed alle aziende vivaistiche in possesso di determinate caratteristiche che ne condividono gli obiettivi e le finalità..
- **Marchio collettivo "Road to quality":** identifica il protocollo "Road to quality". Il suo uso è riservato alle organizzazioni coinvolte (OR), secondo le modalità specificate nel rispettivo regolamento operativo.
- **Coordinatore (CO):** organizzazione che ha il ruolo di coordinatore del progetto: ASSOSEMENTI, Associazione Italiana Sementi.
- **Organizzazioni (OR):** strutture – aziende sementiere e aziende vivaistiche - aderenti al progetto di filiera. I partecipanti concorrono, per le fasi di competenza, alla realizzazione del processo produttivo.

Abbreviazioni:

RF:-Rintracciabilità filiera

DT: Disciplinare Tecnico

MR: Manuale di rintracciabilità

LR: Linee tecniche di rintracciabilità

PC: Piani di controllo

SC: Scheda di registrazione

3 - RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa a cui fa riferimento il sistema di rintracciabilità è la seguente:

- UNI EN ISO 22005:2008 *“Traceability in feed and food chain – General principles and basic requirements for system design and implementation”* (Rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – Principi generali e requisiti di base per progettazione di sistemi e attuazione)
- RT-17 Sincert revisione corrente *“Prescrizioni per l’accreditamento delle certificazioni a fronte della norma UNI 10939 – sistemi di rintracciabilità nelle filiere agroalimentari – requisiti minimi”*
- Protocollo tecnico *“Road to quality”*
- Norme comunitarie (Reg. CE n. 1947/2005- Organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (abroga i regolamenti (CEE) n. 2358/71 e (CEE) n. 1674/72)
- Norme comunitarie, nazionali e regionali relative alla regolamentazione della produzione e della commercializzazione delle sementi e delle materiale di propagazione delle specie orticole.
- la normativa fitosanitaria (in Italia il Dlgs n. 214 del 19 agosto 2005 e successive modificazioni *‘concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali’*, che ha recepito la direttiva comunitaria 2002/89/CE). L’applicazione di tale normativa, oltre a verificare per quanto riguarda l’aspetto sanitario gli scambi commerciali di sementi da e per l’estero, vietando il commercio di sementi che non presentano i parametri sanitari richiesti a seconda dei casi, prevede anche una serie di adempimenti a carico dei produttori e di verifiche poste in capo agli organismi ufficiali di controllo, tutti finalizzati ad assicurare l’ottenimento di un prodotto ‘seme’ sano e controllato;
- le diverse leggi regionali (in Emilia-Romagna la n. 2 del 1998, nelle Marche la n. 34 del 1983 e successive modificazioni, in Umbria la n. 1 del 1999) che disciplinano la produzione in campo – moltiplicazione – delle sementi orticole ‘allogame’ (a fecondazione incrociata) stabilendo distanze minime di coltivazione in grado di scongiurare il possibile inquinamento genetico fra coltivazioni diverse e quindi garantendo l’ottenimento di un prodotto di qualità controllata.

4 - DESCRIZIONE DELLA FILIERA

La filiera, coordinata da ASSOSEMENTI, Associazione Italiana Sementi è composta dalle seguenti organizzazioni:

- aziende sementiere
- aziende vivaistiche.

I requisiti per l'adesione alla filiera sono specificati nel Disciplinare Tecnico "Road to quality" (Art. 5).

Le Organizzazioni sono sottoposte a ispezioni periodiche almeno una volta all'anno da parte della Società di consulenza SIMEC Srl e secondo le tempistiche previste dal sistema di certificazione ufficiale da parte dell'Ente di Certificazione che verrà individuato, al fine di verificare la conformità della certificazione volontaria secondo la Norma UNI EN ISO 22005 del materiale di moltiplicazione delle sementi e piante orticole, secondo i requisiti definiti dal DT e MR (Disciplinare Tecnico e Manuale della Rintracciabilità).

4.1 Coordinatore della filiera

ASSOSEMENTI - Associazione Italiana Sementi, è una organizzazione di categoria che rappresenta a livello nazionale l'industria sementiera.

ASSOSEMENTI aderisce ad ESA (European Seed Association), l'Associazione sementiera europea, e ad ISF (International Seed Federation), la Federazione internazionale delle sementi.

La struttura di ASSOSEMENTI è costituita da diverse sezioni che rappresentano le aziende attive nei differenti segmenti di operatività:

- Sezione Orto, nel cui ambito opera il Gruppo Orto wic
- Sezione Cereali, nel cui ambito opera il Gruppo Riso
- Sezione Costitutori
- Sezione Foraggiere
- Sezione Colture Industriali, nel cui ambito opera il Gruppo Bietole

4.2 Organizzazioni

Aziende sementiere

Per poter aderire al Disciplinare Tecnico 'Road to quality' le aziende sementiere, ovvero le loro filiali così come definite all'art. 3 dello stesso DT, debbono dimostrare di possedere i requisiti previsti dal Disciplinare (art. 5a).

Aziende vivaistiche

Per poter aderire al Disciplinare Tecnico 'Road to quality' le aziende vivaistiche che svolgono attività vivaistica e sono specializzate nella produzione di giovani piantine di specie ortive da trapiantare in serra o in pieno campo, debbono dimostrare di possedere i requisiti previsti dal DT (art. 5b).

La struttura aziendale è costituita da più settori, ognuno dei quali è organizzato per assolvere ad una determinata fase del ciclo produttivo:

1. Deposito del seme per lo stoccaggio: vengono conservati i semi provenienti da ditte sementiere autorizzate e certificate in un ambiente ad atmosfera controllata.
2. Zona preparazione plateau di semina
3. Celle di germinazione ad umidità controllata in cui i plateau seminati sostano per un periodo variabile a seconda delle referenze
4. Impianti: oltre agli ordinari impianti indispensabili per la coltivazione (macchine per trattamenti, impianti di irrigazione e di fertirrigazione, impianti di condizionamento degli ambienti protetti, trapiantatrici ecc.), il vivaio è sempre dotato di impiantistica specifica necessaria per il supporto a determinate fasi.
5. Attrezzature varie: rientrano in questo ambito, le attrezzature come la macchina scavatorba, la macchina agevolatrice per il posizionamento dei plateau, contenitori di vari formati per la semina
6. Serra. È un settore in cui si attuano varie fasi del ciclo produttivo. Tramite un software di gestione è possibile effettuare il controllo in tempo reale di tutte le funzioni che si sviluppano all'interno di ogni singola serra.

I controlli delle singole organizzazioni al fine di verificare il rispetto del Disciplinare Tecnico "Road to Quality" sono affidate a SIMEC Srl, che lo effettuerà attraverso la compilazione di specifiche check-list.

E' facoltà del Coordinatore, su richiesta del Comitato di gestione, assegnare incarichi alla società di consulenza – SIMEC Srl – per procedere al prelievo di campioni di sementi o di piantine per verificarne la qualità (germinabilità, purezza, identità varietale e sanità per le sementi, identità varietale e sanità per le piantine).

Ciascuna fase del processo, dall'inizio fino alla commercializzazione del prodotto finito, è registrata in documenti che permettono la tracciabilità/rintracciabilità.

Le fasi precedenti il ricevimento dell'ordine sono tenute sotto controllo con il rispetto della normativa vigente e riportata nel paragrafo specifico del presente manuale.

4.3 Unità minima rintracciabile (UMR)

È costituita da:

SEMENTI:

busta di alluminio, barattolo di acciaio, sacchetto di carta, secchiello di plastica e sacco di carta.

Per il mercato professionale le sementi sono vendute prevalentemente a n° di semi.

In genere si hanno:

- dai 100-500-1.000-2.500-5.000-10.000-25.000 semi per le buste,
- dai 1.000-2.500-5.000-10.000-25.000 semi per i barattoli,
- dai 10.000-25.000-100.000-500.000 semi per il sacchetto,
- 100.000 semi per il secchiello
- 1.000.000-2.500.000 semi per il sacco ovviamente in funzione delle tipologie (grandezza) delle sementi.

Nei casi di vendita a peso, meno frequenti, si utilizzano buste, sacchetti e sacchi con pesi variabili dai 50 gr, 250 gr, 500 gr, 1 kg, 5 kg e 10 kg.

PIANTINE ORTICOLE:

contenitori alveolati in plastica o polistirolo. Il numero degli alveoli può variare significativamente in funzione della specie coltivata.

In genere si usano plateau in plastica da 54, 96 fino a 286 fori.

La **profondità** della filiera ricopre le seguenti fasi:

- a) aziende sementiere:
 - gestione degli ordini, etichettatura e distribuzione del materiale sementiero
- b) Aziende vivaistiche:
 - moltiplicazione e vendita delle piantine orticole

4.4 Estensione ed elementi

ESTENSIONE FILIERA	VARIETA'
SEMENTI ORTICOLE	Sementi e piantine di specie orticole
PIANTE ORTICOLE	

Gli **elementi** oggetto di rintracciabilità, così come riportati nella domanda di certificazione presentata all'Ente preposto per la Certificazione, sono:

Aziende Sementiere:

Identificazione delle ditte sementiere, identificazione dei processi di gestione degli ordini, etichettatura del materiale sementiero, Gestione dei documenti di accompagnamento (DDT), identificazione dei clienti.

Aziende Vivaistiche:

Identificazione dei centri di produzione del materiale vegetale e delle piante, identificazione dei processi di conservazione per la moltiplicazione, vivaio. Etichettatura del materiale vegetale e delle piante. Gestione documenti di accompagnamento (DDT).

5 - PROCESSI PRODUTTIVI

Per quanto concerne le attività principali riguardanti il processo di rintracciabilità, i diagrammi di flusso completi, i relativi documenti utilizzati e responsabilità si rimanda all'Allegato 2 - MR "Flusso di Attività aziende sementiere" e all'Allegato 1 - MR "Flusso di Attività aziende vivaistiche".

6 - COMPITI E RESPONSABILITA'

Nella tabella seguente sono definiti i compiti del Coordinatore e delle Organizzazioni per il sistema di rintracciabilità:

COORDINATORE	COMPITI E RESPONSABILITA'
ASSOSEMENTI (Simec Srl)	Garantire il rispetto di quanto disposto dal Disciplinare per l'uso del marchio collettivo "Road to quality" da parte di tutte le Organizzazioni aderenti.
	E' responsabile dell'approvazione del Disciplinare Tecnico "Road to quality", del Manuale di tracciabilità e della relativa documentazione. (La redazione e l'aggiornamento del Disciplinare Tecnico e della relativa documentazione è affidata al Consulente). Ha inoltre il compito di distribuire gli aggiornamenti per parti e fasi di competenza.
	Verifica l'efficacia e l'efficienza del sistema di rintracciabilità nel rispetto di quanto indicato dal Disciplinare per l'uso del marchio collettivo 'Road to quality' e redige il riesame.
	Gestisce i reclami e le non conformità relative al sistema di rintracciabilità.
	Può svolgere attività di formazione al personale coinvolto dal sistema di rintracciabilità.
	Ai fini del controllo della qualità, conferisce incarico di prelevamento di campioni di sementi e di piantine a organizzazioni in grado di garantire la corretta esecuzione e di assicurare la gestione e dei dati raccolti in termini di riservatezza.
	Gestisce i controlli e le verifiche per l'emissione del marchio collettivo.
ORGANIZZAZIONI	COMPITI E RESPONSABILITA'
Ditte sementiere	Effettuano i controlli sulla documentazione preliminari all'accettazione del materiale.
	Redigono e predispongono i documenti di registrazione necessari ai fini della rintracciabilità.
	Mantengono i rapporti con ASSOSEMENTI ai fini degli esiti dei controlli.

Vivai	Effettuano i controlli sulla documentazione preliminari all'accettazione del materiale e verificano la presenza dei cartellini.
	Seguono la gestione della produzione nel vivaio.
	Eseguono i controlli visivi sullo stato fitosanitario delle colture.
	Decidono sulle pratiche colturali da effettuare.
	Redigono e predispongono le mappe e gli altri documenti di registrazione necessari ai fini della rintracciabilità.
	Mantengono i rapporti con ASSOSEMENTI ai fini degli esiti dei controlli.

7 - FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Il personale e/o gli addetti, aventi un ruolo di rilievo nelle attività descritte nel Disciplinare Tecnico, è formato e informato in materia di rintracciabilità secondo i requisiti della norma di riferimento. Il personale tecnico di ASSOSEMENTI e delle Organizzazioni è in possesso delle competenze tecniche necessarie attestata da titoli di studio e/o da esperienza consolidata nel settore.

La formazione ha come obiettivo la sensibilizzazione del personale coinvolto nel progetto al fine di assicurare la corretta attuazione del sistema di rintracciabilità e dei requisiti del presente Manuale, nonché rendere il personale stesso consapevole dell'importanza della propria funzione e delle conseguenze del proprio comportamento.

La formazione (l'aggiornamento formativo) è volta principalmente al personale tecnico delle Organizzazioni e del Coordinatore.

La formazione è organizzata da ASSOSEMENTI o suoi delegati.

I corsi di formazione/aggiornamento in materia di rintracciabilità vengono effettuati almeno annualmente e in seguito ad aggiornamenti / cambiamenti della normativa cogente / volontaria in materia di rintracciabilità, nuove assunzioni / cambio mansioni di personale con compiti relativi alla rintracciabilità. La registrazione della formazione avviene con la compilazione dell' allegato 8 – MR Incontri Informativi.

8 - GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE REGISTRAZIONI PER LA RINTRACCIABILITA'

Documentazione interna

La documentazione interna principale è costituita da:

- ↪ il Disciplinare Tecnico (DT): nel quale sono descritte le specifiche delle fasi di progettazione e di attuazione del sistema.
- ↪ Il Manuale di rintracciabilità (MR).
- ↪ Le Linee Tecniche di Rintracciabilità (LR)
- ↪ I Piani di rintracciabilità (PC): nei quali sono definite le modalità di gestione dei punti critici relativi agli scopi del Disciplinare Tecnico e i documenti di registrazione.
- ↪ Le Schede di registrazione aziendali (SC): sono alcuni dei documenti operativi per la registrazione delle attività di controllo e di verifica.

L'identificazione della documentazione principale avviene mediante i seguenti elementi posti nell'intestazione di ogni documento:

- Codifica del documento (DT, PR, SC, MR, LR)
- Numero progressivo del documento (in caso di allegati)
- Indice di revisione: numero di revisione che parte da 0 e data di revisione
- Numero di pagina e numero di pagine totali del documento
- Titolo del documento

Tutta la documentazione relativa alla certificazione è redatta a cura del Consulente Esterno, verificata e approvata dall'Ufficio Tecnico di Assosementi. Le eventuali revisioni saranno effettuate dall'Ufficio Tecnico in collaborazione con il Consulente esterno. Il riesame di tutta la documentazione del sistema di rintracciabilità è a cura di Assosementi e viene effettuato annualmente.

La documentazione del sistema è riepilogata nell'Elenco della documentazione dove è riportato oltre al titolo, il numero e la data di revisione (per la documentazione principale).

Tutta la documentazione principale del sistema è conservata presso gli uffici di ASSOSEMENTI in modo tale da assicurare la corretta conservazione dei documenti affinché rimangano leggibili e facilmente identificabili per almeno 3 anni, tempistiche ritenute più che sufficienti in quanto il ciclo vegetativo dei prodotti oggetto di certificazione è annuale.

I responsabili dell'Ufficio Tecnico di Assosementi si assicurano che i documenti presenti siano della revisione corrente e li rendono disponibili alle aziende facenti parte della filiera. Sarà cura dell'Ufficio Tecnico eliminare le versioni precedenti custodite presso Assosementi e presso le aziende della filiera. Tale processo è garantito dalle visite ispettive interne annuali.

Alle Organizzazioni partecipanti alla filiera e all'Organismo di Certificazione è inviata, tramite e-mail con richiesta di conferma, tutta la documentazione relativa al progetto di rintracciabilità. L'invio con e-mail e le

conferme di lettura rappresentano la lista di distribuzione. Anche le riunioni e/o incontri formativi sono occasioni per la divulgazione e distribuzione del materiale tecnico di filiera.

Anche le registrazioni del sistema sono elencate nella Scheda elenco dei documenti e stato delle revisioni. In questo elenco è riportato, per ogni registrazione (escluso per i documenti amministrativi), il titolo del documento, la sigla identificativa, a chi è distribuito. La durata di conservazione delle registrazioni è di 3 anni o altri periodi a seconda dei termini di legge. Una volta superato il periodo di conservazione le registrazioni possono essere eliminate.

In questo modo è assicurata l'identificazione, la reperibilità e la durata di conservazione delle registrazioni. Le Organizzazioni dispongono di documenti di registrazione propri redatti e approvati dall'azienda stessa, è possibile l'ausilio di sistemi informatici e la conservazione dei dati è garantita da copie di back-up che sono svolte con periodicità.

Per l'elenco dei documenti di registrazione aziendali si rimanda agli allegati 1 – MR e 2 – MR.

Documentazione esterna

La documentazione di origine esterna che entra a far parte del sistema di rintracciabilità è la seguente:

- DDT di accompagnamento dei prodotti
- Fatture di vendita
- Fatture di acquisto
- Contratti con i clienti
- Accordi con i fornitori (eventuali)

Queste tipologie di documenti sono conservati a cura di ogni singola organizzazione della filiera secondo il proprio metodo interno di archiviazione (ordine numerico, di data, per tipologia di cliente).

Sarà cura dell'organizzazione stessa rendere disponibili i documenti sopracitati durante le verifiche ispettive interne e le verifiche dell'Ente di Certificazione al fine di permettere la valutazione del sistema di rintracciabilità implementato.

9 - RINTRACCIABILITA': IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE VEGETALE DALL'INTRODUZIONE ALLA COMMERCIALIZZAZIONE

Le Organizzazioni aderenti al progetto sono dotate di un sistema che consente di ricostruire e seguire il percorso di tutte le sementi e piantine negli stabilimenti fino alla distribuzione, e sono in grado di identificare e rintracciare:

- qualsiasi lotto di semente
- qualsiasi lotto di piante.

Le Organizzazioni, anche su segnalazione del Coordinatore, avviano immediatamente la procedura di ritiro ovvero di richiamo qualora valuti che un lotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza.

9.1 DEFINIZIONI

RINTRACCIABILITÀ	Possibilità di ricostruire e seguire il percorso del materiale di propagazione (seme e piantine) attraverso tutte le fasi della produzione, della preparazione e della commercializzazione.
SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'	Insieme di attività organizzate che, nel rispetto di un obiettivo di rintracciabilità fissato, consente la rintracciabilità dei lotti di prodotto finito, la tracciabilità della materia prima e delle informazioni di processo relative.
OBIETTIVO DI RINTRACCIABILITA'	Determinare la storia e l'origine del prodotto oggetto di certificazione Comunicare le informazioni ai soggetti pertinenti e ai consumatori;
UNITA' MINIMA RINTRACCIABILE	Quantità minima omogenea per la quale esiste la necessità di recuperare informazioni predefinite e che può essere prezzata, ordinata o fatturata ed è oggetto della verifica della conformità all'interno del sistema di rintracciabilità.
LOTTO	Una quantità di seme/plantule che si presenta uniforme in tutte le sue parti. Ogni lotto deve essere chiaramente contraddistinto e non deve superare i quantitativi previsti dalla normativa

	ISTA. Il lotto è indicato da un numero complesso formato da numeri e lettere.
OMOGENEITA' DEL LOTTO	Caratteristica essenziale di un lotto di semente è la sua omogeneità. Un lotto è considerato omogeneo quando la quantità di seme che lo costituisce è uniforme in tutte le sue parti, ossia quando i vari costituenti (seme puro, semi di altre specie estranee, materiali inerti) sono uniformemente distribuite in tutta la sua massa.
NON CONFORMITA'	Non soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel presente Manuale di Tracciabilità e nella documentazione ad esso collegata.

Al fine di garantire la rintracciabilità le Organizzazioni hanno elaborato due procedure operative che permettono di soddisfare i requisiti richiesti: una rivolta all'interno dell'azienda e l'altra verso l'esterno.

La **rintracciabilità interna** consiste nella capacità dell'azienda sementiera/vivaistica di identificare e controllare le materie prime all'arrivo nonché il loro utilizzo lungo tutto il processo di vendita correlando i lotti assegnati all'ingresso con i lotti di uscita.

La **rintracciabilità esterna** consiste nella capacità di identificare prontamente i fornitori di ogni materia prima e dei lotti ricevuti nonché i destinatari dei prodotti ceduti, con condivisione di tutte le informazioni che hanno generato il lotto interessato.

Alle succitate attività si accompagnano, all'occorrenza, rispettivamente, le azioni di ritiro e di richiamo.

Tali azioni saranno da attivare qualora ci siano contestazioni da parte dei clienti. Le contestazioni generanti queste azioni dovranno essere definite e concordate con il Coordinatore di progetto.

La rintracciabilità del materiale vegetale in ciascuna fase dei processi è attuata e mantenuta attraverso la registrazione di dati identificativi e specifici a seconda della fase di competenza: descrizioni del materiale, codici e numeri. I piani di rintracciabilità e di monitoraggio per i diversi processi riportano i documenti di registrazione e le informazioni specifiche – dati o elementi - (ricevute dai fornitori / di gestione dei processi / trasmesse ai clienti) per la rintracciabilità lungo tutta la filiera, a partire dai fornitori iniziali.

- **Identificazione delle Organizzazioni che partecipano al Sistema di rintracciabilità di filiera**

ASSOSEMENTI è l'Associazione nazionale che rappresenta le aziende sementiere. E' un organismo ufficialmente riconosciuto. Le Organizzazioni sono soggetti economici ufficialmente autorizzati nel rispetto delle normative di settore vigenti. Ogni operatore è identificato da uno specifico ed univoco CODICE identificativo che viene obbligatoriamente riportato sui documenti accompagnatori del materiale vegetale (semente e piantine) al momento della commercializzazione.

Inoltre tutte le Organizzazioni che partecipano al progetto di rintracciabilità sono registrate in un elenco nel quale sono specificati: i dati identificativi dell'Organizzazione e l'attività svolta (aziende sementiere e aziende vivaistiche), la tipologia generica del materiale vegetale allevato e prodotto distinto in piante, nesti, portainnesti.

- **Documenti ufficiali identificativi del materiale alla commercializzazione**

Il materiale vegetale all'atto della commercializzazione deve essere provvisto del cartellino ufficiale, le cui caratteristiche sono dettate dalle rispettive norme di riferimento.

Nell'ambito del progetto "Road to Quality" le informazioni da riportare sui cartellini ufficiali sono quelli previsti dalle rispettive normative di settore.

ASSOSEMENTI vigila sul corretto utilizzo del logo "Road to quality".

9.2 SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

9.2.1 Rintracciabilità interna

Per quanto riguarda i contenuti e i processi del sistema di rintracciabilità interna relativa alle aziende sementiere e vivaistiche facenti parte del progetto di certificazione si rimanda all'Allegato 4 - MR "Piano di Rintracciabilità aziende sementiere" e all'Allegato 3 - MR "Piano di Rintracciabilità aziende vivaistiche" allegati al presente manuale.

Ogni organizzazione ha un proprio sistema interno di rintracciabilità e di gestione dei lotti. In linea generale i lotti sono comunque identificati da un codice alfanumerico univoco collegato a numeri identificativi del prodotto in entrata e riportati in tutti i documenti di compra-vendita.

Ogni azienda rientrante nel progetto deve compilare gli allegati 1 – MR Flusso di Attività aziende vivaistiche e 2 – MR Flusso di attività aziende sementiere, specificando la documentazione interna utilizzata per il sistema di rintracciabilità e le figure responsabili di tale documentazione.

9.2.2 Rintracciabilità esterna

La rintracciabilità esterna prevede le seguenti azioni:

1. Registrazione dei fornitori: ogni materia prima in ingresso è accompagnata da un documento identificativo in cui è indicato un numero di lotto dal quale è possibile risalire al tipo di materiale vegetale ricevuto, alla ragione sociale del fornitore, alla quantità totale ricevuta di quel lotto di prodotto e alla data di arrivo in magazzino.
2. Registrazione dei destinatari: tutte le uscite di prodotti vengono registrate con Documento di trasporto (D.D.T.), o documento equivalente, in cui sono indicati:
 - codice prodotto;
 - descrizione prodotto;
 - numero di lotto;
 - quantità venduta.

Queste informazioni possono essere conservate sia in forma cartacea (D.D.T.) che informatizzata. Indipendentemente dalla forma di conservazione utilizzata, il sistema deve consentire di effettuare delle ricerche che, dato il numero di lotto, permettono di individuare:

- tutti i clienti destinatari di quel determinato lotto;
- dati anagrafici e recapiti dei clienti destinatari;
- la quantità di quel lotto venduta a ciascun destinatario;
- la data di consegna della merce.

L'elenco completo dei destinatari è disponibile, in forma cartacea o elettronica, presso ciascuna OR.

3. Etichetta del prodotto: nell'etichetta posta sulle confezioni di prodotto finito sono riportate tutte le indicazioni prescritte dalle vigenti normative. Alle confezioni poste in vendita può essere applicato anche il marchio "Road to Quality".

10 - INDICATORI DI PRESTAZIONE CHIAVE

L'organizzazione ha stabilito quali indicatori di prestazione chiave intende utilizzare per misurare l'efficacia del sistema di rintracciabilità. A calendari definiti la Società di consulenza effettua prove di rintracciabilità e bilanci di massa presso l'Organizzazione con l'ausilio di check-list, nell'ambito delle verifiche ispettive.

INDICATORE	TEMATICA	TIPO DI INDICATORE	VALORE DI RIFERIMENTO
BILANCIO DI MASSA	VERIFICA PREVISIONI E CONSUNTIVI DEL MATERIALE IN ENTRATA E IN USCITA	VARIETA' E/O ALTRA CATEGORIA O QUANTITA' GENERALE	100% DI CORRISPONDENZA TRA ENTRATE/USCITE
PROVA DI RINTRACCIABILITA'	VERIFICA DEI DOCUMENTI, DDT E FATTURE, IDENTIFICAZIONE DEL LOTTO	UMR/LOTTO	100% CORRISPONDENZA DEI LOTTI TRACCIATI
RECLAMI E/O NON CONFORMITA'	VERIFICA DEI RECLAMI E/O NON CONFORMITA'	NUMERO E TIPO ARGOMENTO	< 4 /ANNO

Il **BILANCIO DI MASSA** deve essere eseguito comparando le quantità di materiali in ingresso ed in uscita del sistema di rintracciabilità verificandone la compatibilità.

I Bilanci di massa devono essere eseguiti almeno annualmente nell'ambito della verifica ispettiva e nei siti di produzione deve essere applicato, mettendo a confronto le quantità di prodotto oggetto di certificazione ottenute, con le rese produttive e fattori di produzione applicabili.

Il bilancio di massa deve essere documentato nelle check-list attraverso le registrazioni di:

- produzione totale;
- quantità di produzione del lotto di prodotto finito, quantità di materia prima utilizzati.

La **PROVA DI RINTRACCIABILITÀ** deve partire da un UMR (presente in azienda o commercializzato), ed attraverso le registrazioni arrivare alle Organizzazioni che hanno fornito le materie prime utilizzate per ottenere quel lotto di UMR, e deve:

- essere estesa a tutti gli elementi e le fasi incluse nel campo di applicazione del certificato emesso o richiesto;

- essere esaustiva e comprendere tutti i materiali e gli ingredienti compresi nel campo di applicazione;
- dimostrare legami univoci tra le registrazioni di rintracciabilità, gli elementi e le fasi esaminate (processi di produzione, trasporti, ecc..).
- dimostrare che effettivamente le aziende oggetto di verifica abbiano fornito prodotti od erogato servizi nell'ambito della filiera;
- essere estesa a tutte le tipologie di organizzazioni incluse nel campo di applicazione del certificato.

La prova di rintracciabilità deve essere documentata nella check-list, attraverso le registrazioni, in ordine cronologico:

- del lotto e dell'UMR del prodotto finito campionato;
- dei riferimenti dei documenti di registrazione presi in considerazione ed esaminati;
- degli elementi di correlazione tra i documenti;
- degli elementi e delle fasi incluse nel campo di applicazione del certificato emesso o richiesto;
- dei riferimenti dei lotti o partite di materiali in entrata e dei relativi fornitori.

Per quanto riguarda le prove di rintracciabilità di filiera devono essere documentati tutti gli aspetti descritti precedentemente in tutti i siti oggetto di verifica testate almeno annualmente durante le verifiche ispettive interne.

11 - GESTIONE DELLE NON CONFORMITA', AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE

Le NC rilevate vanno registrate attraverso la compilazione dell'allegato 7 - **MR** "Modulo Reclami", successivamente l'azienda identifica il trattamento più idoneo da attuare.

Il trattamento eseguito, viene descritto nel medesimo modulo. La numerazione del modulo è progressiva e si azzerava a inizio di ogni anno.

I prodotti risultati non conformi, possono essere sottoposti, a seconda dei casi e della gravità ai seguenti trattamenti:

- rifiuto del prodotto e restituzione al fornitore;
- ritiro del prodotto
- richiamo del prodotto
- ovvero ad altro trattamento atto a garantire il ripristino delle condizioni di **sicurezza e tracciabilità** previste dal DT.

Di tutti i trattamenti eseguiti dovrà essere mantenuta traccia attraverso il modulo di registrazione delle non conformità allegato 7 - MR "Modulo Reclami".

Nel caso in cui vengano rilevate NC a livello di prodotto, l'azienda si riserva la facoltà di rivalsa sul proprio fornitore/produttore il quale provvederà alla gestione della NC e delle relative AC derivanti.

Definizioni

Reclamo: qualsiasi rilevazione di non conformità effettuata da parte di un ente esterno all'organizzazione quale il cliente, l'utilizzatore del prodotto, un ente di controllo, ecc, rispetto ai requisiti stabiliti o normativi, relativa ai prodotti o ai servizi ad essi collegati, distribuiti o erogati dall'organizzazione.

Richiamo: serie di attività correlate fra di loro attraverso le quali l'organizzazione è in grado di stabilire la sede di destinazione di ogni lotto di prodotto consegnato ed attivarne il rientro in azienda.

Ritiro: serie di attività correlate fra di loro attraverso le quali l'organizzazione è in grado di stabilire la sede di destinazione di ogni lotto di prodotto consegnato al grossista ed attivarne il rientro in azienda.

Reclami

Le comunicazioni di reclami all'atto del ricevimento, devono essere descritte con l'uso del modulo MR e contenere almeno le seguenti informazioni:

- nominativo della persona e dell'azienda che ha segnalato l'anomalia;
- descrizione dell'anomalia;
- prodotto oggetto del reclamo.

Le azioni intraprese, le evidenze raccolte, i contatti mantenuti, andranno descritti con l'utilizzo dello stesso modulo MR al quale saranno allegati tutti i documenti pertinenti il reclamo.

Ritiro dei prodotti Non Conformi

Il ritiro di un prodotto può avere luogo in relazione a risultati di controlli interni con esito non conforme, risultati non conformi di controlli condotti da enti terzi, reclami, informazioni del mercato, e che potrebbero generare situazioni di emergenza.

Nel caso in cui si configuri una situazione di emergenza, l'azienda procede immediatamente all'applicazione del protocollo operativo e che consta di diversi step:

- Analisi del Rischio per valutare se la salute del consumatore è a rischio;
- Bilancio di Massa al fine di quantificare quanto e quale prodotto è stato interessato dalla situazione di emergenza e a chi è stato venduto il prodotto;
- Individuazione delle responsabilità coinvolte;
- Designazione di chi deve gestire il Ritiro;
- Definire le modalità operative;
- Definire la destinazione finale del prodotto ritirato.

Il ritiro dei prodotti non conformi viene svolto mediante l'utilizzo delle informazioni registrate in fase di acquisto delle referenze dai produttori le quali consentono di stabilire il lotto di produzione/lavorazione difettoso e verso quali clienti sia stato consegnato.

A questo punto il responsabile aziendale inoltra l'informazione scritta (e-mail o fax) o, in caso di impossibilità di utilizzo di questi mezzi, verbale a tutti i clienti in potenziale possesso del prodotto NC concordando le modalità di restituzione all'Organizzazione. Le eventuali anomalie riscontrate vanno comunicate alla USL territoriale di competenza nel caso in cui la NC possa compromettere la Sicurezza alimentare dei consumatori.

La presente procedura di gestione del ritiro del prodotto è testata con frequenza annuale, durante le Verifiche Ispettive Interne. La struttura documentale e le registrazioni necessarie per il ritiro, seguono i medesimi criteri stabiliti per le NC.

Richiamo dei prodotti Non Conformi

Le operazioni di richiamo seguono la stessa struttura documentale ed operativa e le stesse registrazioni definite per il ritiro. E' responsabilità della direzione aziendale decidere quando attivare la procedura di Richiamo.

Nel caso siano compromesse sicurezza e legalità del prodotto e questo sia già arrivato al cliente, l'azienda unitamente ai propri clienti ed alle autorità competenti, oltre ad effettuare tutte le operazioni sopradescritte, si attiverà per informare del rischio identificato.

Per le comunicazioni ufficiali alle autorità competenti, si utilizzerà modulistica conforme al Reg.CE 178/2002 e succ. modificazioni mentre per le comunicazioni al consumatore verrà predisposto all'occorrenza un comunicato con la collaborazione di studi legali.

11.1 AZIONI CORRETTIVE

La definizione e l'implementazione delle azioni correttive è responsabilità del Responsabile di Funzione (vedi Allegato Piano di Rintracciabilità).

Tutte le Azioni Correttive devono essere approvate da parte della direzione aziendale. Le Azioni Correttive, vengono valutate alla loro scadenza, con l'utilizzo dello strumento della Verifica Ispettiva.

Tutta l'organizzazione, deve applicare idonee azioni correttive nel caso di:

- non conformità di prodotto ripetute;
- segnalazioni o reclami ripetuti dei clienti;
- rilevazioni interne o da parte di terzi di Non Conformità di processo;

Le AC implementate devono essere documentate con l'utilizzo dell'allegato 7 - MR "Modulo Reclami".

11.2 AZIONI PREVENTIVE

La definizione e l'implementazione delle azioni preventive è responsabilità della direzione aziendale (vedi Allegato Piano di Rintracciabilità).

Le Azioni Preventive, vengono valutate alla loro scadenza, con l'utilizzo dello strumento della Verifica Ispettiva.

L'organizzazione, può applicare eventuali azioni preventive nel caso di:

- esigenze di miglioramento evidenziate in sede di Riesame della Direzione o nel comune svolgimento delle attività;
- analisi di dati di mercato o di confronto con i concorrenti;
- implementazione di progetti di miglioramento;

Le AP implementate devono essere documentate con l'utilizzo dell'allegato 7 - MR "Modulo Reclami" e con l'eventuale documentazione atta a definirne le caratteristiche.

11.3 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DELLE NC-AC-AP

Tutta la documentazione relativa a Non Conformità, Azioni Correttive e Preventive, viene conservata presso la sede di competenza da parte delle funzioni deputate alla loro gestione, così come identificato nella presente procedura per un periodo non inferiore a 3 anni.

12 - VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE

Le verifiche consistono nel valutare la congruità con quanto pianificato nel piano di rintracciabilità e di monitoraggio e l'efficacia del sistema a soddisfare gli obiettivi stabiliti. Le verifiche possono essere effettuate sia dal personale preposto del Coordinatore, sia da terze parti previo esplicito incarico del Coordinatore. Con frequenza almeno annuale ciascuna Organizzazione è sottoposta ad una verifica per la valutazione della corretta applicazione dei requisiti per la rintracciabilità: presenza e corretta compilazione della documentazione indicata nel piano di monitoraggio e di rintracciabilità per fase di competenza, corretta identificazione del materiale presente presso il sito. Verrà inoltre effettuata almeno una prova di rintracciabilità e un bilancio di massa. Le verifiche sono registrate su apposita modulistica (CL).

13 - RIESAME DEL SISTEMA DI RINTRACCIABILITA'

Con frequenza minimo annuale e ogniqualvolta si verificano cambiamenti, il Coordinatore effettua il riesame del sistema di rintracciabilità per individuare gli eventuali interventi di miglioramento e le eventuali azioni correttive e preventive da intraprendere.

Durante il riesame si prendono in considerazione i risultati delle verifiche ispettive e delle prove di rintracciabilità, eventuali cambiamenti ai processi e/o prodotti, eventuali nuove normative, i reclami e altre informazioni di ritorno da parte dei clienti, altri elementi considerati utili ai fini della rintracciabilità.



LINEE TECNICHE DI RINTRACCIABILITA'

"ROAD TO QUALITY"

LR – rev. 4 del 13 dicembre 2014

***LINEE TECNICHE DI RINTRACCIABILITA'
PROGETTO "ROAD TO QUALITY"***

Redatto da:

Approvato e verificato da:

1. SCOPO

Stabilire gli aspetti colturali e produttivi che definiscono lo standard di “Disciplinare per l’uso del marchio collettivo ‘Road to quality’” per la rintracciabilità di filiera per la produzione di materiali di moltiplicazione (sementi e piantine) delle specie orticole, soggetta a certificazione sulla base di quanto previsto dalle norme internazionali di qualità, in conformità con la norma tecnica UNI EN ISO 22005:2008 per la tracciabilità di filiera al cui Comitato Tecnico Scientifico assoggetta la sua approvazione.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Disciplinare tecnico è redatto da ASSOSEMENTI ed è rivolto esclusivamente ai soggetti (ditte sementiere ed aziende vivaistiche, per le parti di rispettiva competenza) aderenti al “Disciplinare per l’uso del marchio collettivo ‘Road to quality’”.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO E PRIORITA' DI VALIDITA'

Per la stesura del presente Disciplinare tecnico sono stati presi in considerazione i documenti di seguito riportati:

- Direttiva 2002/55/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi,
- Legge 25 novembre 1971, n. 1096, disciplina dell’attività sementiera
- D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, regolamento di esecuzione della legge n. 1096/71 concernente la disciplina della produzione e del commercio delle sementi
- Legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la legge n. 1096/71, relativa alla disciplina della produzione e del commercio delle sementi di ortaggi
- Direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione degli ortaggi, ad eccezione delle sementi
- D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 124, attuazione della Dir. 2008/72/CE
- D.M. 14 aprile 1997, recante il recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CEE del 5 luglio, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi
- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva n. 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali
- Documento ESA 08.0858.9 del 8/11/2012, relativo alle specifiche di prodotto per le sementi orticole di precisione.

4. LINEE TECNICHE RINTRACCIABILITA'

Vengono compresi in questa parte gli elementi di riferimento relativi ai requisiti delle sementi e delle piantine di ortaggi che il sistema di rintracciabilità approntato nell’ambito del “Disciplinare per l’uso del marchio collettivo ‘Road to quality’” deve verificare e garantire.

Requisiti delle sementi

Ai fini del “Disciplinare per l’uso del marchio collettivo ‘Road to quality’” la qualità della semente si estrinseca attraverso i seguenti parametri:

- Germinabilità
- Purezza fisica
- Sanità

Germinabilità. Il valore minimo accettato dal sistema è quello stabilito dalle normative vigenti (D.P.R. 1065/73, allegato VI, punto II, lettera A) Ortive, categoria 'standard' e 'commerciale'. Per le specie non comprese in tale allegato va considerato il valore garantito dalla ditta sementiera e riportato sull'etichetta del prodotto (*Allegato 1*).

Per le sementi di precisione il valore minimo di germinabilità da considerare può essere quello riportato nel documento ESA n. 8.0858.9 dell'8 novembre 2012, o eventuali aggiornamenti dello stesso, implementati dal "Disciplinare per l'uso del marchio collettivo 'Road to quality'" (*Allegato 2*).

Purezza fisica (purezza minima specifica). Il valore minimo accettato dal sistema è quello stabilito dalle normative vigenti (D.P.R. 1065/73, allegato VI, punto II, lettera A) Ortive, categoria 'standard' e 'commerciale'. Per le specie non comprese in tali allegato va considerato il valore garantito dalla ditta sementiera e riportato sull'etichetta del prodotto (*Allegato 1*).

Sanità. Lo stato sanitario delle sementi deve essere tale da garantire la regolare germinazione e il conseguente corretto sviluppo della piantina. Il seme commercializzato non deve pertanto manifestare evidenti attacchi di agenti patogeni in grado di comprometterne il regolare sviluppo. Le sementi poste in commercio devono inoltre garantire il possesso dei requisiti sanitari prescritti dal D. Lgs. n. 214/2005.

La ditta sementiera deve dimostrare di poter garantire la qualità delle proprie sementi commercializzate, rispetto ai parametri qui sopra considerati, attuando, in via diretta o tramite soggetti terzi qualificati (vedi elenco dei laboratori accreditati), tutto quanto necessario in termini di controllo qualitativo e sanitario, del proprie sementi poste in vendita.

La ditta sementiera dovrà inoltre dimostrare di poter disporre, a diverso titolo, in via diretta o tramite terzi qualificati, delle strutture necessarie ad assicurare l'ottenimento di un prodotto (semente) di qualità, quali ad esempio, a seconda delle differenti situazioni produttive:

- Aree di ricevimento prodotto
- Laboratorio analisi
- Magazzino stoccaggio

Requisiti delle piantine

L'azienda vivaistica dovrà disporre delle strutture necessarie a garantire l'ottenimento di prodotti di qualità.

In funzione delle differenti situazioni produttive, l'azienda vivaistica dovrà pertanto dimostrare di poter disporre, a diverso titolo, in via diretta o tramite terzi qualificati, delle strutture necessarie ad assicurare l'ottenimento di un prodotto (piantina) di qualità, quali ad esempio:

- Aree di stoccaggio del prodotto acquistato (semente, torba ecc...)
- Zona di semina (plateau ad alveoli, cubetti ecc...)
- Locali di germinazione
- Laboratorio analisi
- Eventuale area per l'innesto
- Strutture per l'accrescimento delle piantine
- Zona per il confezionamento e la spedizione del prodotto (piantine).

Ai fini del "Disciplinare per l'uso del marchio collettivo 'Road to quality'" l'azienda vivaistica deve garantire l'adozione di un protocollo produttivo in grado di assicurare l'ottenimento di un prodotto (piantina) di qualità nel rispetto delle vigenti normative di settore e delle disposizioni del presente allegato nonché dello

stesso “Disciplinare per l’uso del marchio collettivo ‘Road to quality’” garantendo la tracciabilità delle proprie produzioni.

Il protocollo produttivo dovrà garantire la verifica dei punti critici del processo nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 14/4/1997. A titolo esemplificativo, si potrà fare riferimento alle ‘Linee guida sulla produzione vivaistica orticola’ approvate dalla Regione Emilia-Romagna con propria determinazione n. 2878 del 9/3/2007 (*Allegato 3*).

Requisiti di rintracciabilità

Ogni soggetto (ditta sementiera e azienda vivaistica) aderente al “Disciplinare per l’uso del marchio collettivo ‘Road to quality’” deve disporre di un sistema atto a garantire la formazione, l’elaborazione, la conservazione degli elementi necessari ad assicurare la tracciabilità del prodotto (semente e piantina) in qualsiasi fase del processo produttivo, così come la sua rintracciabilità nei casi di contestazioni o segnalazioni.

In ogni fase del processo produttivo, il prodotto dovrà quindi essere identificato con precisione, senza possibilità di errore.

L’identificazione del prodotto dovrà preferibilmente essere garantita da un numero che rappresenta il lotto del seme originario. E’ concessa in ogni caso la possibilità per i soggetti aderenti al “Disciplinare” (aziende vivaistiche) di utilizzare sistemi di identificazione interni all’azienda stessa che garantiscano la rintracciabilità del prodotto. Tali sistemi devono comunque contenere almeno: nome del prodotto, varietà e numero di lotto.

La precisa identificazione del materiale utilizzato è necessaria anche nei casi di prodotti innestati dove il sistema deve garantire la tracciabilità/rintracciabilità sia del innesto che del portainnesto. Nei casi in cui l’operazione di innesto venga realizzata in azienda, il protocollo tecnico impiegato deve garantire, con adeguate registrazioni e documentazioni, la distruzione del materiale vegetativo rimanente dopo l’operazione di innesto.

La precisa identificazione del materiale utilizzato deve essere garantita in ogni situazione, anche nei casi ad esempio di materiale autoprodotta dal produttore e fornito in conto lavorazione per produzione di piantine destinate all’autoconsumo. In questi casi dovranno essere prese in considerazione documentazioni idonee a registrare lo spostamento del materiale (*Allegato 1 – LR*).

Nei casi in cui alcune fasi del ciclo produttivo vengano affidate a terzi, tali soggetti saranno sottoposti a qualifica e monitoraggio continuo da parte di Assosementi e/o dall’Organizzazione al fine di garantire che il sistema di rintracciabilità non venga compromesso.

Il sistema di tracciabilità dovrà consentire anche di realizzare periodicamente ‘bilanci di massa’ al fine di verificare la congruità delle registrazioni effettuate.

D.P.R. 1065/73

Regolamento di attuazione della legge nazionale n. 1096/71
inerente la produzione e il commercio delle sementi

ESTRATTO dell'allegato VI – Condizioni cui debbono soddisfare le sementi

1. Colture erbacee da pieno campo

..... omissis

II. Colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore

A) Ortive

I. Sementi di base, certificate e standard

..... omissis

Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Purezza minima specificata (% in peso)	Tenore massimo di semi estranei (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% di semi puri)
Allium cepa L.	97	0,5	70
Allium fistulosum L.	97	0,5	65
Allium porrum L.	97	0,5	65
Allium sativum L.	97	0,5	65
Allium schoenoprasum L.	97	0,5	65
Anthriscum cerefolium (L.) Hoffm.	96	1	70
Apium graveolens L.	97	1	70
Asparagus officinalis L.	96	0,5	70
Beta vulgaris L (Cheltenham beet)	97	0,5	50 glomeruli
Beta vulgaris L. (diversa da Cheltenham beet)	97	0,5	70 glomeruli
Brassica oleracea (cavolfiore)	97	1	70
Brassica oleracea L. (diversa da cavolfiore)	97	1	75
Brassica rapa L. (cavolo cinese)	97	1	75
Brassica rapa L. (rapa)	97	1	80
Capsicum annuum L	97	0,5	65
Cichorium endivia L.	95	1	65
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria tipo Witloof, cicoria di tipo italiano o cicoria a foglia larga)	95	0,5	65
Cichorium intybus L. (partim) (cicoria industriale)	97	1	80
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. E Nakai	98	0,1	75
Cucumis melo L.	98	0,1	75
Cucumis sativus L.	98	0,1	80
Cucurbita maxima Duchesne	98	0,1	80
Cucurbita pepo L.	98	0,1	75
Cynara cardunculus L.	96	0,5	65
Daucus carota L.	95	1	65
Foeniculum vulgare Mill.	96	1	70
Lactuca sativa	95	0,5	75
Lycopersicum esculentum Mill.	97	0,5	75

<i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W.Hill	97	1	65
<i>Phaseolus coccineus</i> L.	98	0,1	80
<i>Phaseolus vulgaris</i>	98	0,1	75
<i>Pisum sativum</i> L. (partim)	98	0,1	80
<i>Raphanus sativus</i> L.	97	1	70
<i>Rheum rhabarbarum</i> L.	97	0,5	70
<i>Scorzonera hispànica</i> L.	95	1	70
<i>Solanum melomgena</i> L.	96	0,5	65
<i>Spinacea oleracea</i> L.	97	1	75
<i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr.	95	1	65
<i>Vicia faba</i> L. (partim)	98	0,1	80
<i>Zea mays</i> L. (partim)	98	0,1	85

II. Sementi commerciali (specie non previste dall'allegato 3 della legge 20 aprile 1975, n. 195)

..... omissis

Le sementi devono essere conformi alle seguenti norme relative alla facoltà germinativa, purezza specifica e contenuto di semi di altre specie di piante:

Specie	Purezza minima specificata (% in peso)	Tenore massimo di semi estranei (% in peso)	Facoltà germinativa minima (% di semi puri)
<i>Anethum graveolens</i> L.	95	1,5	75
<i>Angelica arcangelica</i> L.	90	1	60
<i>Atriplex hortensis</i> L.	95	0,1	95
<i>Barbarea verna</i> (Mill.) Aschess.	97	0,2	75
<i>Borrago officinalis</i> L.	96	1	80
<i>Brassica chinensis</i>	97	1	80
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Reichb.	98	0,5	98
<i>Capparis spinosa</i> L.	95	0,5	50
<i>Cicer arietinum</i> L.	98	0,1	90
<i>Coriandrum sativum</i> L.	96	0,5	80
<i>Cucurbita moschata</i> (Duch.) Duch. Ex Poir	98	0,1	80
<i>Cuminum cyminum</i> L.	95	1	65
<i>Cynara scolimus</i> L.	97	0,1	75
<i>Eruca sativa</i> Mill.	97	1	85
<i>Fragaria vesca</i> L.	95	0,2	75
<i>Hibiscus esculentus</i> L.	95	0,5	75
<i>Humulus lupulus</i> L.	90	0,1	60
<i>Lagenaria siceraria</i> (mol.) Standl. (=L. <i>vulgaris</i> Ser.)	98	0,1	80
<i>Lavandula spica</i> L.	95	0,1	50
<i>Lens culinaris</i> Med.	98	0,5	85
<i>Lepidium sativum</i> L.	97	0,2	85
<i>Majorana hortensis</i> Moench.	95	0,2	75
<i>Matricaria camomilla</i> L.	70	0,2	70
<i>Nasturtium officinale</i> R. Br.	95	0,2	80
<i>Ocimum basilicum</i> L.	97	0,5	65
<i>Pastinaca sativa</i> L.	90	1,5	75
<i>Phaseolus lunatus</i> L.	98	0,1	80
<i>Physalis alkekengi</i> L.	97	0,5	85
<i>Pimpinella anisum</i> L.	95	1	75
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	95	1	50
<i>Rumex acetosa</i> L.	95	0,5	80
<i>Ruta graveolens</i> L.	97	1	80
<i>Salsola soda</i> L.	90	1,5	65
<i>Salvia officinalis</i> L.	97	0,5	75

Satureja hortensis L.	97	0,5	75
Tetragonia expansa Thumb.	97	1	75
Thymus vulgaris L.	95	0,5	50
Tragopon porrifolius L.	95	1	75
Valeriana officinalis L.	95	1	75
Vigna sesquipedalis (L.) Furwirth	98	0,1	80
Zea mays L. convar. microsperma (Koern.)	98	0,1	85
Zea mays L. convar. saccharata	98	0,1	85

..... omissis

Specifiche di prodotto per le sementi orticole di precisione

(Documento ESA n. 08.0858.9 del 8/11/2012)

Le presenti "product specifications" (specifiche di prodotto) riguardanti la germinazione delle sementi normali, la purezza varietale delle sementi di precisione ed i requisiti di sanità del seme si basano sugli standard raccomandati da ESA.

Il testo qui riportato è la traduzione effettuata da ASSOSEMENTI dell'originale in lingua inglese. In caso di contestazioni sull'interpretazione dello stesso fa fede il testo originale in inglese adottato da ESA.

Esse non intendono rappresentare degli standard minimi assoluti di consegna. Nel caso in cui le prove di qualità dell'azienda X indichino un livello di qualità inferiore rispetto a quello riportato nelle presenti specifiche, l'azienda X dovrà comunicarlo ai potenziali utilizzatori delle sementi. La presente comunicazione intende informare gli utenti di sementi professionali sulla qualità che possono attendersi, in modo che riescano a valutare e decidere se tali sementi potranno soddisfare le proprie necessità.

SPECIFICHE DI PRODOTTO PER LE SEMENTI ORTIVE

La coltivazione di ortaggi è diventata un'attività intensiva e altamente specializzata. A seguito della sempre crescente richiesta di una migliore qualità, gli orticoltori e i vivaisti chiedono una maggiore qualità dei materiali di base.

La richiesta di specifiche tipologie di sementi e di maggiori informazioni sulla qualità dei semi è aumentata considerevolmente al fine di influire positivamente sulla emergenza e sul numero di piante richiesto.

Le sementi sono un prodotto naturale. Le mutevoli condizioni ambientali influenzano i risultati finali. Pertanto spesso non è possibile fornire informazioni dettagliate sull'emergenza e sulle altre caratteristiche fisiche delle sementi. Per soddisfare quanto più possibile i desideri dei clienti, (nome dell'azienda) ha predisposto degli standard qualitativi per le varie categorie di sementi.

Le percentuali di germinazione menzionate rappresentano i livelli minimi richiesti dall'azienda X e sono stabilite in base ai metodi e alle tolleranze ISTA.

DEFINIZIONI GENERALI

Sementi normali

In generale le sementi normali non sono state sottoposte a processi particolari.

Vengono vendute a peso e/o a numero di semi a seconda del prodotto.

Le sementi normali soddisfano gli standard CE.

Sementi di precisione

Le sementi di precisione sono state sottoposte a processi supplementari. Presentano un calibro uniforme e un'elevata germinazione. Le sementi di precisione vengono vendute a numero di semi.

Pre-germinazione (priming)

La pre-germinazione viene definita come un'attivazione del processo di germinazione allo scopo di ottenere una levata più rapida e più uniforme dopo la semina. Le sementi pre-germinate vengono vendute a numero di semi.

Confettatura (pelleting)

La confettatura viene definita come il processo che modifica l'aspetto del seme ricoprendolo di materiale per accrescere l'uniformità del calibro e della forma al fine di migliorarne le modalità di semina. Possono essere presenti anche ingredienti aggiuntivi. Le sementi confettate vengono vendute a numero di semi.

Rivestimento con pellicola (film coating)

Il rivestimento con pellicola consiste nell'applicare uno strato uniforme di copertura, normalmente pigmentato, intorno al seme. La forma originale del seme resta invariata. Possono essere presenti ingredienti aggiuntivi. I rivestimenti con pellicole che contengono insetticidi sono normalmente identificati tramite un colore codificato. Le sementi pellicolate vengono vendute a numero di semi.

Rivestimento con adesivo (glue coating)

Il rivestimento con adesivo è un processo che fissa sul seme i prodotti per la protezione della coltura in maniera da limitare pressoché totalmente le polveri. Può essere aggiunto un pigmento.

Germinazione

I valori della germinazione si riferiscono alle procedure ISTA e sono validi al momento della spedizione.

Purezza varietale

Il valore di purezza varietale viene definito come la percentuale di piante di un lotto di semi che soddisfa la descrizione della varietà.

**SPECIFICHE DI PRODOTTO ESA
PER LA PUREZZA VARIETALE DELLE SEMENTI DI PRECISIONE**

Specie	Minima % purezza varietale per sementi di precisione
Anguria	98
Brassiche	93
Cavolfiore	90
Cetriolo da serra	99
Cetriolo da campo	(impollinatori esclusi) 98
Cetriolo da serra da sott'aceto	(impollinatori esclusi) 98
Cetriolo da campo da sott'aceto	(impollinatori esclusi) 98
Lattuga (Cappuccio, Batavia, Iceberg, Romana)	98
Lattuga (altri tipi)	95
Melanzana	98
Melone	98
Peperone	97
Pomodoro da mercato	98
Pomodoro da industria	95
Zucchini	97

**SPECIFICHE DI PRODOTTO ESA
PER LE SEMENTI DI PRECISIONE E CONFETTATE**

Specie		Sementi di precisione	Pellet
Anguria	tipo normale	germinazione	90%
	tipo senza semi	germinazione	85%
Asparago		germinazione	85%
Bietola (monogerme)		germinazione	80%
Bietola (multi germe)		germinazione	90%
		intervallo calibratura seme	0,50 mm
Brassiche (cavolo, cavolo di Bruxelles, broccoli, cavolo rapa, cavolo verza, cavolo cinese)		germinazione	90%
Cavolfiore		germinazione	90%
		intervallo calibratura seme	0,20-0,25 mm

Carota	germinazione intervallo calibratura seme	85% 0,20-0,25 mm	
Cetriolo	da serra germinazione da campo germinazione da serra da sott'aceto germinazione da campo da sott'aceto germinazione	92% 92% 92% 88%	
Cicoria Witloof	germinazione intervallo calibratura seme	85% 0,20-0,25 mm	85%
Cipolla	germinazione 1 unità	90% 250.000 semi	
Fagiolo nano	germinazione 1 unità	85% 100.000 semi	
Fagiolo rampicante	germinazione	95%	
Fava	germinazione 1 unità	85% 25.000 semi	
Finocchio	germinazione intervallo calibratura seme	90% 0,20-0,50 mm	90%
Indivia	germinazione	90%	92%
Lattuga	Cappuccio, Batavia, Iceberg, Romana altri tipi germinazione germinazione	93% 93%	95% 95%
Mais dolce	zuccherino normale germinazione super dolce germinazione	90% 85%	
Melanzana	germinazione	90%	

Melone	tipo Charentais altri tipi	germinazione germinazione	95% 90%	
Peperone dolce/piccante		germinazione	90%	
Pisello		germinazione	85% - 88%	
Pomodoro		germinazione	92%	
Porro	OP F1	germinazione germinazione intervallo calibratura seme	90% 85% 0,20-0,25 mm	90% 85%
Prezzemolo		germinazione intervallo calibratura seme	87% 0,20-0,25 mm	
Radicchio / Pan di zucchero		germinazione	88%	88%
Ravanello		germinazione intervallo calibratura seme	92% 0,20-0,25 mm	
Scorzonera		germinazione	80%	
Sedano / Sedano rapa		germinazione	90%	90%
Spinacio		germinazione intervallo calibratura seme	85% 0,75 mm	
Valeriana		germinazione intervallo calibratura seme	85% 0,20-0,25 mm	

Zucchini	germinazione	92%	
----------	--------------	-----	--

RACCOMANDAZIONE ESA
SUI REQUISITI SANITARI DELLE SEMENTI

Al fine di fornire sementi ortive sufficientemente sane e per ottemperare alle disposizioni della Direttiva del Consiglio UE 2002/55/EC, l'azienda X utilizza numerose strategie per la gestione del rischio legato alle malattie al fine di contrastare e controllare le malattie trasmesse per seme. Queste strategie possono comprendere, non volendosi limitare ai test relativi alla sanità del seme, la produzione in coltura protetta delle sementi, le ispezioni in campo, i trattamenti del seme ed altri metodi efficaci di disinfezione delle sementi.

ISHI- VEG ha messo a punto il "Manuale dei metodi di prova sanitaria delle sementi" che comprende lo stato dell'arte dei protocolli di valutazione sanitaria delle sementi. L'azienda X rispetta la dimensione minima raccomandata dall'ISHI-VEG per quanto riguarda il campione rappresentativo di seme per la prova di sanità.

Informazioni sui protocolli ISHI-VEG di esame sanitario delle sementi e sulle dimensioni minime raccomandate dei campioni sono disponibili all'indirizzo: http://www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html

Il presente allegato potrà essere modificato in funzione degli eventuali aggiornamenti approvati da ESA.

Linee guida sulla produzione vivaistica orticola*(Determinazione Regione Emilia-Romagna n. 2878 del 9 marzo 2007)*

Punti critici	Obblighi del fornitore in base al DM 14/4/1997 (All.to V)	Modalità applicative prescritte dal S.F.R.	Consigliato
Materiali di moltiplicazione iniziali <i>(Sementi, portinesti e piantine)</i>	Rispondenza alle caratteristiche di varietà. Per ogni partita registrare: - identità del materiale (<i>specie e varietà</i>) - origine del materiale di partenza (<i>codice produttore e numero documento di commercializzazione</i>) - Date di semina, piantagione, trapianto e innesto.		
Portinesti e piantine	Provenienti da altri fornitori accreditati.		Conservare una etichetta per ciascun lotto di seme utilizzato.
Sementi	Sementi cartellate. Nel caso di materiale di autoproduzione il materiale deve provenire da piante madri (o portaseme) ben identificate e sottoposte a regolari controlli atti a garantirne l'identità varietale e lo stato sanitario.	Nel caso di sementi autoprodotte dichiarare l'esistenza e la localizzazione delle piante madri all'inizio del ciclo produttivo e documentare lo stato fitosanitario mediante analisi di laboratorio sulle sementi ottenute.	Analisi per gli organismi nocivi trasmissibili per seme.
Contenitori	Nuovi o sterilizzati, adeguatamente isolati dal suolo.	Non a contatto con il suolo oppure su adeguato strato di materiale inerte da rinnovare o disinfettare ad ogni campagna di produzione. Nel caso si utilizzino supporti di vario tipo per isolare i contenitori dal suolo, sterilizzare i supporti a ogni campagna di produzione.	
Substrati colturali	Utilizzare substrato di coltura vergine o adeguatamente disinfestato. In caso di semina o trapianto in pieno campo seguire le norme di buona pratica agronomica, in	In caso di semina o trapianto in pieno campo adottare rotazioni	

	particolare per quanto riguarda l'idoneità del terreno per la specie coltivata, il rispetto di una corretta rotazione e l'assenza degli organismi nocivi (Allegato II al D.M. 14/4/1997 e Allegato I e II al D.Lgs. n. 214/2005)	almeno quadriennali. L'assenza di <i>Meloidogyne</i> spp. Va documentata mediante analisi di laboratorio.	
Strutture	Devono essere idonee al corretto sviluppo delle specie da coltivare, periodicamente pulite e disinfestate e facilmente ispezionabili. Disporre di un ambiente per la disinfezione dei contenitori e di una apposita area per la distruzione di materiale inidoneo.	Disinfettare / disinfestare, a serre vuote, almeno una volta all'anno o quando si cambia tipologia di materiale (es. da ornamentali a ortive). Pavimentazione cementata o con strato di materiale inerte. SOLO PER IL POMODORO DA INDUSTRIA, NELLE SERRE NUOVE: rete anti-insetto.	
Modalità di coltivazione delle piantine	Partite separate per identità e origine.	Divieto di coltivare contemporaneamente ortive e ornamentali all'interno della stessa struttura o presenza di separazione fisica fissa all'interno della struttura in modo tale da impedire il passaggio di organismi nocivi o dei loro vettori.	
Smaltimento dei residui organici	Rimuovere tutti i residui vegetali derivati dalle diverse operazioni colturali. I materiali non idonei devono essere distrutti, con le modalità approvate in sede di accreditamento, evitando ogni rischio di contaminazione.	Interramento, bruciatura o compostaggio.	
Irrigazione	Impianto adeguato. Acqua di idonea qualità, controllata o trattata.	Controllo annuale delle acque prima dell'inizio del ciclo produttivo, con esclusione di quella di acquedotto per alcuni parametri (N, P, Ph, conducibilità, BOD5) mediante analisi eseguite presso l'azienda stessa qualora si doti di strumentazione adeguata. Registrazione dei risultati delle analisi. Disinfezione dell'impianto di	Acqua da pozzo o acquedotto.

		irrigazione con acqua ossigenata o acido paracetico prima dell'inizio del ciclo produttivo.	
Concimazioni	Idonee in funzione della specie e dello stadio di accrescimento. Registrazione delle concimazioni effettuate (tipo di concime e quantità).		
Diserbo	Tenere diserbate internamente le strutture ed una fascia circostante di 2 m. Registrazione delle operazioni di diserbo (data, natura dell'intervento, prodotto e dose)	Registrazione dei trattamenti entro 24 ore dall'esecuzione .	Ulteriore fascia di 3 m libera da vegetazione o con vegetazione mantenuta sfalciata.
Difesa	Attuare un adeguato piano di difesa per prevenire o controllare gli organismi nocivi. Registrazione di tutti i trattamenti (data, prodotto e dose). Obbligo di mostrare al personale ispettivo, su richiesta, il registro dei trattamenti.	Attenersi alle indicazioni contenute nelle schede. Utilizzare trappole di monitoraggio in funzione di quanto indicato nelle schede. Registrazione dei trattamenti entro 24 ore dall'esecuzione. Obbligo di comunicare i trattamenti fitosanitari effettuati nelle ultime 24 ore.	
Controlli in vivaio durante la fase produttiva	Controllare periodicamente ogni partita. Registrare tutte le manifestazioni di organismi nocivi riscontrate.	I controlli visivi devono essere effettuati almeno a giorni alterni dal vivaista o da tecnici da esso incaricati. SOLO PER IL POMODORO DA INDUSTRIA far eseguire ad un laboratorio accreditato almeno un controllo per ogni partita durante la fase vegetativa compresa fra i 10 giorni dopo la semina e i 10 giorni prima della commercializzazione, ricercando sintomi sospetti di funghi, virus, batteri, insetti, acari, e nematodi. In presenza di sintomi sarà cura del laboratorio prelevare campioni da analizzare secondo le	

		modalità fornite dal S.F.R.	
Campionamenti	<p>Previsti qualora si renda necessario.</p> <p>I campionamenti devono essere effettuati da personale competente, in modo tecnicamente corretto e statisticamente attendibile.</p> <p>Registrare gli eventuali campionamenti (data e modalità), il laboratorio che ha effettuato l'analisi (numero di accreditamento) e l'esito delle analisi.</p>	<p>Da effettuarsi nei casi di presenza di sintomi o di organismi nocivi.</p> <p>I campionamenti devono essere effettuati da personale competente dei laboratori accreditati o del vivaio, secondo le modalità fornite dal S.F.R.</p>	
Presenza di organismi nocivi	In presenza di organismi nocivi da quarantena informare il S.F.R. e attuare le prescrizioni da questo impartite.	In presenza di organismi nocivi di qualità o non regolamentati (compresi quelli citati nella lista di allerta OEPP), attenersi alle indicazioni contenute nelle schede.	
Commercializzazione			
Verifiche	Immediatamente prima di apporre il documento di commercializzazione ogni partita deve essere controllata al fine di verificarne la sua corrispondenza ai requisiti richiesti.		
Locali	Disporre di locali idonei per la conservazione e la manipolazione dei materiali pronti per la commercializzazione e in modo da garantire l'individuazione delle singole partite.		
Imballaggi	<p>I materiali utilizzati per il confezionamento devono essere tali da non comportare rischi fitosanitari ed idonei ad assicurare a corretta conservazione dei vegetali durante l'immagazzinamento ed il trasporto.</p> <p>I mezzi di trasporto devono</p>		

Mezzi di trasporto	garantire che i materiali commercializzati non siano soggetti a stress termici o idrici, né esposti a rischi di contaminazione degli organismi nocivi. Devono inoltre essere regolarmente puliti e disinfestati.		
--------------------	--	--	--

Requisiti di tracciabilità

Identificazione del materiale autoriprodotta dall'agricoltore

Premesso che la produzione di piantine derivante da materiale (sementi):

- protetto da titolo di privativa vegetale è consentito solo previa autorizzazione del titolare del diritto di privativa anche nei casi di autoproduzione realizzata dal produttore agricolo,
- non fornito da operatori accreditati ma derivante da attività di autoproduzione realizzata dal produttore agricolo è comunque da sconsigliare in quanto non in grado di fornire le adeguate garanzie in merito all'identità ed allo stato sanitario del materiale impiegato,

Al fine di garantire in ogni situazione la corretta identificazione del materiale di moltiplicazione inserito nel processo produttivo, nei casi in cui detto materiale origini da autoproduzioni del produttore e venga consegnato all'azienda vivaistica in 'conto lavorazione' per produrre piantine, detto materiale dovrà essere correttamente identificato.

L'identificazione del materiale dovrà avvenire tramite la seguente documentazione:

- convenzione privata per la lavorazione 'in conto' di materiali vivaistici (*Allegato 1LR*).

Tale convenzione può essere validamente sostituita da copia della comunicazione indirizzata al competente Servizio Fitosanitario Regionale dello spostamento del materiale in questione presso l'azienda vivaistica (ove presente), ovvero da copia dell'ordine e della relativa conferma di accettazione, nel caso in cui detti documenti riportino tutti gli elementi identificativi previsti dalla suddetta convenzione.

Allegato 1 - LR**Convenzione privata per la lavorazione 'in conto' di materiali vivaistici**

Tra il Signor _____
nato a _____ il _____ residente a _____
in via _____ in qualità di _____
dell'azienda agricola _____
con sede in _____ via _____
di seguito denominato 'AGRICOLTORE' e
il Signor _____
nato a _____ il _____ residente a _____
in via _____ in qualità di _____
dell'azienda vivaistica _____
con sede in _____ via _____
di seguito denominato 'VIVAISTA'

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- L'Agricoltore fornisce al Vivaista (*specificare il tipo di materiale*) _____ nelle
sotto indicate quantità e assortimento varietale proveniente dalla propria azienda al fine della
realizzazione di piantine,

Tipo di materiale	Genere e specie	Varietà	Quantità	Lotto o codice identificativo	Note

- la produzione del suddetto materiale vegetale avviene 'in conto lavorazione' essendo lo stesso per l'intero

ciclo produttivo sotto la diretta responsabilità dell'Agricoltore.

- il Vivaista, ai fini dell'ottenimento di dette piantine, fornisce la propria prestazione d'opera nelle fasi di accrescimento,
- l'Agricoltore si impegna a ritirare l'intera produzione ottenuta con il materiale fornito, ivi compresa l'eventuale produzione di seconda scelta,
- le piantine ottenute potranno essere utilizzate esclusivamente dall'Agricoltore per la realizzazione di trapianti nell'azienda di origine escludendo in via assoluta ogni forma di commercializzazione e/o cessione di detto materiale a terzi,
- l'Agricoltore dichiara sotto la propria diretta responsabilità che sono assolti i diritti di terzi in merito alla normativa di tutela varietale (privativa vegetale) eventualmente gravanti su tale materiale,
- il Vivaista non potrà utilizzare il materiale fornito dall'Agricoltore per fini diversi dall'ottenimento delle piantine stesse, escludendo ogni forma di mantenimento e conservazione in azienda o cessione a terzi,
- l'Agricoltore ed il Vivaista si dichiarano sin d'ora disponibili a porre in atto tutte le procedure tecniche, eventualmente indicate dal Servizio Fitosanitario Regionale, per le piantine e per il vivaio al fine di evitare ogni rischio di diffusione di organismi nocivi,
- rimane inteso che le piantine ottenute non hanno alcun titolo per poter essere inserite nel circuito certificativo di cui alla normativa fitosanitaria,

_____, li _____

VIVAISTA

AGRICOLTORE
